


Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
97/C 375/01	Posizione comune (CE) n. 41/97, del 7 ottobre 1997, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)	1
97/C 375/02	Posizione comune (CE) n. 42/97, del 9 ottobre 1997, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)	25
97/C 375/03	Posizione comune (CE) n. 43/97, del 13 ottobre 1997, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli	34
97/C 375/04	Posizione comune (CE) n. 44/97, del 16 ottobre 1997, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità	48



I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 41/97

definita dal Consiglio il 7 ottobre 1997

in vista dell'adozione della direttiva 97.../CE del Consiglio, del ..., sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(97/C 375/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾, elaborata previa consultazione con il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato⁽³⁾;

(1) considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttive, le prescrizioni minime al fine di promuovere i miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un maggior livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

(2) considerando che, a norma del suddetto articolo, tali direttive devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

(3) considerando che il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro costituisce un obiettivo che non dovrebbe essere subordinato a considerazioni puramente economiche;

(4) considerando che il rispetto di requisiti minimi in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici mirano non solo a garantire la protezione della salute e della sicurezza dei singoli lavoratori ma anche a fornire un livello minimo di protezione di tutti i lavoratori nella Comunità che evita ogni possibile distorsione nell'area della concorrenza;

(5) considerando che deve essere stabilito per l'intera Comunità un coerente livello di protezione dai rischi derivanti da agenti chimici e che tale livello di protezione deve essere determinato non tramite requisiti obbligatori particolareggiati ma attraverso un quadro di principi generali tali da consentire agli Stati membri di applicare in modo coerente requisiti minimi;

(6) considerando che un'attività lavorativa che comporta la presenza di agenti chimici può esporre i lavoratori a rischi;

(7) considerando che la direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro⁽⁴⁾, la direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del

⁽¹⁾ GU C 165 del 16. 6. 1993, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 34 del 2. 2. 1994, pag. 42.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 1994 (GU C 128 del 9. 5. 1994, pag. 167), posizione comune del Consiglio del 7 ottobre 1997 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/642/CEE (GU L 356 del 24. 12. 1988, pag. 74).

- 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico e ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)⁽¹⁾ e la direttiva 88/364/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)⁽²⁾ dovrebbero, per motivi di coerenza e di chiarezza e per ragioni tecniche, essere riviste e inserite in una direttiva unica che stabilisca i requisiti minimi per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori durante attività lavorative che comportano la presenza di agenti chimici; che tali direttive possono essere abrogate;
- (8) considerando che la presente direttiva costituisce una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro⁽³⁾;
- (9) considerando che, pertanto, le disposizioni di detta direttiva si applicano integralmente nel caso di esposizione dei lavoratori agli agenti chimici, fatte salve le disposizioni più severe e/o specifiche contenute nella presente direttiva;
- (10) considerando che disposizioni più severe e/o più specifiche sul trasporto degli agenti chimici pericolosi sono previste in accordi e convenzioni internazionali vincolanti integrati in normative della Comunità sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia, per idrovia o per via aerea;
- (11) considerando che con la direttiva 67/548/CEE⁽⁴⁾ e la direttiva 88/379/CEE⁽⁵⁾ sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura, rispettivamente, delle sostanze e dei preparati pericolosi il Consiglio ha definito un sistema di criteri per la classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- (12) considerando che nella definizione di agenti chimici pericolosi dovrebbero essere comprese, oltre alle sostanze conformi a tali criteri, anche le sostanze chimiche che, pur non rispondenti ad essi, a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche o del modo in cui sono utilizzate o presenti sul luogo di lavoro, possono comportare un rischio per la sicurezza o la salute dei lavoratori;
- (13) considerando che nella direttiva 90/492/CEE⁽⁶⁾ la Commissione ha stabilito un sistema di informazioni specifiche sulle sostanze e sui preparati pericolosi, sotto forma di schede dei dati di sicurezza, destinate principalmente agli utilizzatori industriali al fine di consentire loro di adottare le misure necessarie per garantire la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori; che la direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)⁽⁷⁾ stabilisce un sistema per contrassegnare i contenitori e le condutture utilizzati per le sostanze o i preparati pericolosi sul luogo di lavoro;
- (14) considerando che il datore di lavoro dovrebbe valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, al fine di prendere tutte le necessarie misure di prevenzione e di protezione stabilite nella presente direttiva;
- (15) considerando che le misure di prevenzione indicate nella valutazione dei rischi e adottate dal datore di lavoro dovrebbero essere coerenti con l'esigenza di proteggere la sanità pubblica e l'ambiente;
- (16) considerando che, al fine di completare le informazioni disponibili per i lavoratori al fine di garantire un migliore livello di protezione, è necessario che i lavoratori e i loro rappresentanti siano informati sui rischi che taluni agenti chimici possono provocare per la loro salute e la loro sicurezza e sui provvedimenti necessari per ridurre o eliminare tali rischi, e che essi dovrebbero essere in grado di controllare che siano state adottate le necessarie misure di protezione;
- (17) considerando che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali dalla suddetta valutazione è emerso un rischio sanitario può contribuire alle misure di prevenzione e di protezione che il datore di lavoro deve porre in essere;

(1) GU L 247 del 23. 8. 1982, pag. 12.

(2) GU L 179 del 9. 7. 1988, pag. 44.

(3) GU L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

(4) GU 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/56/CE (GU L 236 del 18. 9. 1996, pag. 35).

(5) GU L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/65/CEE della Commissione (GU L 265 del 18. 10. 1996, pag. 15).

(6) GU L 275 del 5. 10. 1990, pag. 35.

(7) GU L 245 del 26. 8. 1992, pag. 23.

- (18) considerando che il datore di lavoro deve effettuare valutazioni e misurazioni periodiche e tenersi al corrente dei nuovi sviluppi della tecnologia al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- (19) considerando che i dati scientifici più aggiornati dovrebbero essere valutati da scienziati indipendenti che coadiuvino la Commissione nello stabilire valori limite di esposizione professionale;
- (20) considerando che, nonostante il fatto che le attuali conoscenze scientifiche possano non consentire di fissare un livello di esposizione ad un agente chimico al di sotto del quale si possono escludere rischi per la salute, una limitazione all'esposizione a tali agenti chimici ridurrà nondimeno questi rischi;
- (21) considerando che nelle direttive 91/322/CEE⁽¹⁾ e 96/94/CE⁽²⁾ la Commissione fissa valori limite indicativi, come previsto dalla direttiva 80/1107/CEE, e che dette direttive dovrebbero essere mantenute in vigore quale parte dell'attuale quadro normativo;
- (22) considerando che i necessari adeguamenti tecnici della direttiva dovrebbero essere definiti dalla Commissione in collaborazione con il comitato istituito dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio per assistere la Commissione nel decidere gli adeguamenti tecnici da apportare alle singole direttive adottate nel quadro della suddetta direttiva; che la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, a norma della decisione 74/325/CEE⁽³⁾, dovrebbe altresì definire orientamenti pratici per l'attuazione della presente direttiva;
- (23) considerando che l'abrogazione della direttiva 80/1107/CEE non deve provocare un attenuamento delle attuali norme sulla protezione dei lavoratori dagli agenti chimici, fisici e biologici; che le norme risultanti dalle vigenti direttive sugli agenti biologici, dalla proposta sugli agenti fisici presentata, dal presente testo e dalle modifiche di tali testi dovrebbero rispecchiare ed almeno mantenere le norme previste dalla suddetta direttiva;
- (24) considerando che la presente direttiva costituisce un contributo pratico alla creazione della dimensione sociale del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo e campo di applicazione

1. La presente direttiva, che è la quattordicesima direttiva particolare a norma dell'articolo 16 della direttiva 89/391/CEE, determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti della presente direttiva si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono o possono essere presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono i provvedimenti di protezione radiologica previsti dalle direttive adottate in base al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni della presente direttiva, fatte salve le disposizioni più severe e/o specifiche contenute nella direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)⁽⁴⁾.
4. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano integralmente a tutto il settore di cui al presente articolo, fatte salve le disposizioni più severe e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
5. Per quanto concerne il trasporto di agenti chimici pericolosi si applicano le disposizioni della presente direttiva, fatte salve le disposizioni più severe e/o specifiche contenute nelle direttive 94/55/CE⁽⁵⁾ e 96/49/CE⁽⁶⁾, nelle disposizioni del codice IMDG, del codice IBC e del codice

⁽⁴⁾ GU L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1.

⁽⁵⁾ Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12. 12. 1994, pag. 7). Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione (GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 43).

⁽⁶⁾ Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17. 9. 1996, pag. 25). Direttiva modificata dalla direttiva 97/84/CE della Commissione (GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 45).

⁽¹⁾ GU L 177 del 5. 7. 1991, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 86.

⁽³⁾ GU L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

IGC, quali definite all'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE⁽¹⁾, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data di entrata in vigore della presente direttiva dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «agenti chimici»: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano essi immessi o no sul mercato;
- b) «agenti chimici pericolosi»:
 - i) agenti chimici classificabili come «sostanze pericolose» in base ai criteri definiti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, indipendentemente dal fatto che tali sostanze siano classificate nell'ambito di tale direttiva, diversi dalle sostanze classificabili solo come pericolose per l'ambiente;
 - ii) agenti chimici classificabili come preparati pericolosi a norma della direttiva 88/379/CEE, indipendentemente dal fatto che tali preparati siano classificati nell'ambito di tale direttiva, diversi dai preparati classificabili solo come pericolosi per l'ambiente;
 - iii) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti i) e ii), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale a norma dell'articolo 3;
- c) «attività che comporta la presenza di agenti chimici»: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti

chimici, o se ne prevede l'utilizzazione, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, e il trasporto o l'eliminazione e il trattamento, o che risultino da tale attività lavorativa;

- d) «valore limite di esposizione professionale»: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media o ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato;
- e) «valore limite biologico»: il limite della concentrazione nell'adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolito, o di un indicatore di effetto;
- f) «sorveglianza sanitaria»: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici specifici sul luogo di lavoro;
- g) «pericolo»: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
- h) «rischio»: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione e/o di esposizione.

Articolo 3

Valori limite di esposizione professionale e valori limite biologici

1. La Commissione valuta il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici pericolosi e il livello di valori di esposizione professionale in base ad una valutazione scientifica indipendente dei più aggiornati dati scientifici disponibili.

2. In base alla valutazione di cui al paragrafo 1 e previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, la Commissione propone, sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale, obiettivi europei in materia di protezione dei lavoratori dai rischi chimici, da fissare a livello comunitario.

Tali valori limite sono fissati o riveduti tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione, secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE. Gli Stati membri informano le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori in merito ai valori limite di esposizione professionale stabiliti a livello comunitario.

3. Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato, a livello comunitario, un valore limite indicativo di esposizione professionale, gli Stati membri fissano un valore limite nazionale di esposizione, tenendo conto del valore limite comunitario, e ne determinano la natura in base alla normativa e alla prassi nazionali.

⁽¹⁾ Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa a condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/34/CE della Commissione (GU L 158 del 17. 6. 1997, pag. 40).

4. I valori limite di esposizione professionale obbligatori possono essere fissati a livello comunitario e, in aggiunta ai fattori considerati per la determinazione dei valori limite indicativi di esposizione professionale, tengono conto dei fattori di fattibilità mantenendo al tempo stesso l'obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Detti valori limite sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato e indicati nell'allegato I della presente direttiva.

5. Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato un valore limite di esposizione professionale obbligatorio, gli Stati membri fissano un valore limite nazionale di esposizione professionale obbligatorio corrispondente, basato sul valore del limite comunitario, ma non superiore ad esso.

6. I valori limite biologici obbligatori possono essere ricavati a livello comunitario in base alla valutazione di cui al paragrafo 1 e alla disponibilità di tecniche di misurazione e riflettono i fattori di fattibilità mantenendo, al tempo stesso, l'obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul posto di lavoro. Detti valori limite sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato e sono indicati nell'allegato II della presente direttiva, insieme ad altre informazioni pertinenti in materia di sorveglianza sanitaria.

7. Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato un valore limite biologico obbligatorio, gli Stati membri stabiliscono un valore limite biologico nazionale corrispondente, basato sul valore del limite comunitario, ma non superiore ad esso.

8. Quando uno Stato membro, sulla base di nuovi dati, introduce o modifica un valore limite nazionale di esposizione professionale o un valore limite biologico nazionale relativi ad un agente chimico, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo i relativi dati scientifici e tecnici. La Commissione intraprende le azioni adeguate.

9. A norma dell'articolo 12, paragrafo 2 vengono sviluppati metodi standardizzati di misurazione e valutazione delle concentrazioni atmosferiche presenti sul posto di lavoro in relazione ai valori limite di esposizione professionale.

SEZIONE II

OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO

Articolo 4

Determinazione e valutazione dei rischi presentati da agenti chimici pericolosi

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 3 e dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva

89/391/CEE, il datore di lavoro determina innanzitutto l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro. In caso affermativo, egli valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti chimici, prendendo in considerazione quanto segue:

- le loro proprietà pericolose;
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore (per esempio la pertinente scheda dei dati di sicurezza a norma delle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE);
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici stabiliti nel territorio dello Stato membro in questione;
- gli effetti delle misure preventive adottate o da adottare;
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Il datore di lavoro riceve dal fornitore o da altre fonti direttamente accessibili le informazioni supplementari necessarie per la valutazione dei rischi. Ove opportuno, tali informazioni comprendono la valutazione specifica relativa ai rischi per gli utilizzatori elaborata sulla base della normativa comunitaria sugli agenti chimici.

2. Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell'articolo 9 della direttiva 89/391/CEE e precisa quali misure sono state adottate a norma degli articoli 5 e 6 della presente direttiva. La valutazione dei rischi è documentata nella forma richiesta dalla legislazione e dalla prassi nazionali; questa può includere una giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici rendono non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. La valutazione dei rischi è costantemente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario.

3. Nella valutazione dei rischi sono incluse talune attività nell'ambito dell'impresa o della fabbrica, come ad esempio la manutenzione, rispetto alle quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione, o che possono provocare effetti dannosi sulla salute e sulla sicurezza per altri motivi, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.

4. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a vari agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

5. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione di misure di prevenzione.

6. Gli orientamenti pratici per la determinazione e la valutazione dei rischi e per il riesame e l'eventuale adeguamento delle stesse sono elaborati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 5

Principi generali per la prevenzione dei rischi associati agli agenti chimici pericolosi e applicazione della direttiva

1. Nell'adempire l'obbligo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in ogni attività che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro adotta le necessarie misure di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva 89/391/CEE e include le misure stabilite nella presente direttiva.

2. I rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano con agenti chimici pericolosi sono eliminati o ridotti al minimo mediante:

- la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
- la fornitura di un equipaggiamento adeguato al lavoro con agenti chimici e metodi di manutenzione tali da preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- misure igieniche adeguate;
- la riduzione della quantità di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro al minimo necessario per il tipo di lavoro svolto;
- metodi di lavoro appropriati, comprese disposizioni per il trattamento, l'immagazzinamento e il trasporto sicuri sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi

nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

Gli orientamenti pratici per l'adozione di misure di prevenzione a scopo di controllo dei rischi sono elaborati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

3. Quando dai risultati della valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 emerge un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, si applicano le misure specifiche di protezione, prevenzione, monitoraggio ed informazione previste dagli articoli 6, 7, 8 e 10.

4. Se i risultati della valutazione dei rischi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 dimostrano che, in relazione alle quantità di un agente chimico pericoloso presenti sul luogo di lavoro, per la sicurezza e la salute dei lavoratori vi è solo un rischio moderato e che le misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 10 della presente direttiva.

Articolo 6

Misure specifiche di protezione e di prevenzione

1. Il datore di lavoro garantisce che il rischio derivante da un agente chimico pericoloso per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro sia eliminato o ridotto al minimo.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 il datore di lavoro fa di preferenza ricorso alla sostituzione, vale a dire evita l'utilizzazione di un agente chimico pericoloso, sostituendolo con altri agenti o procedimenti chimici che, nelle loro condizioni di utilizzazione, non siano affatto pericolosi o siano meno pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, a seconda dei casi.

Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, prendendo in considerazione l'attività lavorativa e la valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione di misure di protezione e di prevenzione, coerenti con la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4. Esse comprenderanno, in ordine di priorità:

- a) la progettazione di adeguati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché l'uso di attrezzature e materiali adeguati, al fine di evitare o ridurre al minimo il rilascio di agenti chimici pericolosi che possano presentare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- b) l'applicazione di misure di protezione collettive alla fonte del rischio, quali un'adeguata ventilazione e appropriate misure organizzative;

- c) l'applicazione di misure di protezione individuali, comprese le attrezzature di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione.

Gli orientamenti pratici per l'adozione di misure di protezione e di prevenzione per il controllo dei rischi sono elaborati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

3. Alle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo è associata una sorveglianza sanitaria a norma dell'articolo 10, se ciò è adeguato in funzione della natura del rischio.

4. A meno che possa dimostrare chiaramente con altri mezzi di valutazione, a norma del paragrafo 2, che è stato ottenuto un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro effettua periodicamente, e ogniqualvolta siano modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti chimici, le necessarie misurazioni degli agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in particolare in rapporto ai valori limite di esposizione professionale.

5. Il datore di lavoro tiene conto dei risultati delle procedure di cui al paragrafo 4 del presente articolo nell'adempimento degli obblighi prescritti dall'articolo 4 o che ad esso conseguono.

Comunque, se è stato superato un valore limite di esposizione professionale effettivamente fissato nel territorio di uno Stato membro, il datore di lavoro, tenendo conto della natura di tale limite, adotta immediatamente iniziative per porre rimedio alla situazione applicando misure di prevenzione e di protezione.

6. Sulla base della valutazione globale e dei principi generali per la prevenzione dei rischi cui agli articoli 4 e 5, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e/o organizzative adeguate alla natura dell'operazione, compresi l'immagazzinamento e la manipolazione, diretta a proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dalle proprietà fisicochimiche degli agenti chimici. In particolare, egli adotta, in ordine di priorità, le seguenti misure:

- a) prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili o, laddove la natura dell'attività lavorativa non lo consenta,
- b) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni o condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili, e
- c) attenuare gli effetti negativi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori nel caso di incendi o esplosioni dovute all'accensione di sostanze infiammabili o gli effetti fisici dannosi di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

L'attrezzatura di lavoro e i sistemi di protezione forniti dal datore di lavoro per la protezione dei lavoratori ottemperano alle disposizioni comunitarie in materia di progettazione, fabbricazione e fornitura per quanto riguarda la salute e la sicurezza. Le misure tecniche e/o organizzative adottate dal datore di lavoro tengono conto della classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie dell'allegato I della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva⁽¹⁾ e sono coerenti con questa.

Il datore di lavoro prende misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari o fornire apparecchi per l'eliminazione delle esplosioni o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

Articolo 7

Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dall'articolo 8 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, mette a punto procedure (piani di azione) che possono essere attuate al verificarsi di tali eventi, in modo tale da intraprendere azioni adeguate. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuare a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriate installazioni di pronto soccorso.

2. Nel caso in cui si verifichi un evento del tipo descritto nel paragrafo 1, il datore di lavoro adotta immediatamente misure volte ad attenuare gli effetti e ne informa i lavoratori interessati.

Per ripristinare la normalità:

- il datore di lavoro adotta le misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima;
- solo i lavoratori che sono indispensabili all'effettuazione di riparazioni ed altre attività necessarie possono operare nell'area colpita.

3. I lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita sono forniti di adeguati indumenti protettivi, di attrezzature di protezione individuale, di attrezzature e apparecchiature speciali di sicurezza che debbono utilizzare sino a quando persiste la situazione anomala, che non deve comunque divenire permanente.

⁽¹⁾ GU L 100 del 19. 4. 1994, pag. 1.

Ai soggetti non protetti non è consentito di rimanere nell'area colpita.

4. Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi di allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare un aumento del rischio per la salute e per la sicurezza, al fine di garantire una reazione adeguata e di avviare immediatamente azioni per porre rimedio alla situazione, azioni di assistenza, di evacuazione e di soccorso nei casi in cui ciò risulti necessario.

5. Il datore di lavoro rende disponibili le informazioni sulle misure di emergenza relative agli agenti chimici pericolosi. I servizi interni ed esterni competenti per gli incidenti e le emergenze hanno accesso a tali informazioni. Esse comprendono:

- informazioni preliminari sulle attività pericolose, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che i servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; e
- qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possono derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

Articolo 8

Informazioni per i lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano:

- dei dati ottenuti a norma dell'articolo 4 della presente direttiva e di ulteriori informazioni ogniqualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
- di informazioni sugli agenti chimici pericolosi, quali l'identità dell'agente, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale ed altre disposizioni normative;
- di informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
- dell'accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore a norma dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE e dell'articolo 27 della direttiva 92/32/CEE⁽¹⁾;

e che le informazioni siano:

— fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 4 della presente direttiva. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado del rischio rivelato dalla valutazione richiesta dal predetto articolo;

— aggiornate, per tenere conto del cambiamento delle circostanze.

2. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base alla pertinente normativa comunitaria relativa all'etichettatura degli agenti chimici e ai segnali di sicurezza sul luogo di lavoro, il datore di lavoro, fatte salve le deroghe previste dalla succitata normativa, provvede affinché il contenuto dei contenitori e delle condutture, così come la natura dello stesso ed eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

3. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie a garantire che i datori di lavoro possano ottenere su richiesta, preferibilmente dal produttore o dal fornitore, tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prescritte ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, laddove le direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE non contemplino l'obbligo di fornire informazioni.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 9

Divieti

1. Per prevenire l'esposizione dei lavoratori ai rischi per la salute derivanti da determinati agenti chimici e/o determinate attività che comportano la presenza di agenti chimici, sono proibite, entro i limiti specificati nell'allegato, la produzione, la fabbricazione o l'utilizzazione sul posto di lavoro degli agenti chimici, nonché le attività ivi elencate.

2. Gli Stati membri possono ammettere deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

- a fini esclusivi di ricerca e di sperimentazione scientifica, comprese le analisi;
- per attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotti o di rifiuti;
- per la produzione degli agenti chimici di cui al paragrafo 1 destinati a essere usati come prodotti intermedi, e per tale uso.

⁽¹⁾ GU L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1.

Deve essere evitata l'esposizione dei lavoratori agli agenti chimici di cui al paragrafo 1, in particolare stabilendo che la produzione e l'uso il più rapido possibile di tali agenti chimici come prodotti intermedi devono avvenire in un sistema chiuso, dal quale detti agenti chimici possano essere rimossi soltanto nella misura in cui ciò è necessario ai fini del controllo del processo o della manutenzione del sistema.

Gli Stati membri possono prevedere sistemi di autorizzazioni individuali.

3. Qualora siano ammesse deroghe a norma del paragrafo 2, le autorità competenti chiedono al datore di lavoro di fornire le seguenti informazioni:

- le motivazioni della richiesta di deroga;
- la quantità dell'agente chimico da utilizzare annualmente;
- attività e/o reazioni o processi implicati;
- il numero di lavoratori che possono essere coinvolti;
- le precauzioni previste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori interessati;
- le misure tecniche e organizzative adottate per prevenire l'esposizione dei lavoratori.

4. Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato, può modificare l'elenco dei divieti a norma del paragrafo 1 del presente articolo per includervi altri agenti chimici o altre attività lavorative.

Articolo 10

Sorveglianza sanitaria

1. Fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'appropriata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali i risultati della valutazione di cui all'articolo 4 della presente direttiva rivelano un rischio per la salute. Dette misure, compresi i requisiti specificati per i documenti sanitari e di esposizione e la relativa disponibilità, sono introdotte in base alle leggi e/o alle prassi nazionali.

La sorveglianza sanitaria, dei cui risultati si tiene conto nell'applicazione delle misure di prevenzione sullo specifico luogo di lavoro, è appropriata quando:

- è possibile stabilire un nesso tra l'esposizione del lavoratore a un agente chimico pericoloso e una malattia identificabile o effetti pregiudizievoli sulla salute; e

— esiste la probabilità che la malattia o gli effetti possano verificarsi nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore; e

— la tecnica di investigazione è a basso rischio per i lavoratori.

Devono inoltre esistere tecniche valide per individuare i sintomi della malattia o degli effetti.

Nel caso in cui sia stato fissato un valore limite biologico obbligatorio, come indicato nell'allegato II, la sorveglianza sanitaria è una prescrizione obbligatoria per il lavoro con l'agente in questione, secondo le procedure previste nell'allegato suddetto. I lavoratori sono informati di tale prescrizione prima di essere assegnati alla mansione che comporta il rischio di esposizione all'agente chimico pericoloso in questione.

2. Gli Stati membri prendono le misure atte a garantire che per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, siano tenuti e aggiornati i documenti sanitari e di esposizione individuali.

3. I documenti sanitari e di esposizione contengono un sommario dei risultati della sorveglianza sanitaria effettuata e di qualunque altro dato, ottenuto grazie al monitoraggio, rappresentativo dell'esposizione del singolo lavoratore. Il monitoraggio biologico e le relative prescrizioni possono costituire parte della sorveglianza sanitaria.

I documenti sanitari e di esposizione sono tenuti in forma atta a consentirne la consultazione in data successiva nel rispetto dell'eventuale riservatezza.

Su richiesta è fornita alle autorità competenti copia dei documenti appropriati. Il singolo lavoratore ha accesso, su richiesta, ai documenti sanitari e di esposizione che lo riguardano personalmente.

In caso di cessazione dell'attività dell'impresa, i documenti sanitari e di esposizione sono messi a disposizione dell'autorità competente.

4. Nel caso in cui dalla sorveglianza sanitaria risulti:

- che un lavoratore soffre di una malattia identificabile o da effetti pregiudizievoli sulla salute considerati, a parere di un medico o di uno specialista della medicina del lavoro, derivanti dall'esposizione a un agente chimico pericoloso durante il lavoro; ovvero
- che un valore limite biologico obbligatorio è stato superato,

il lavoratore viene informato dei risultati che lo riguardano personalmente, comprese le informazioni e i pareri

relativi all'eventuale sorveglianza sanitaria cui dovrebbe sottoporsi nel periodo successivo all'esposizione, e

il datore di lavoro deve:

- sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
- sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 5 e 6;
- tenere conto del parere dello specialista di medicina del lavoro o di altra persona adeguatamente qualificata, ovvero dell'autorità competente, nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio, a norma dell'articolo 6, compresa la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative che non comportano il rischio di esposizione di un'ulteriore esposizione; e
- porre in atto una sorveglianza sanitaria continua e prendere le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile. In tali casi il medico competente o lo specialista di medicina del lavoro, ovvero l'autorità competente, possono proporre che i soggetti esposti siano sottoposti ad esame medico.

Articolo 11

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti sono attuate a norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE nelle materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi gli allegati.

Articolo 12

Adeguamenti degli allegati, preparazione e adozione degli orientamenti tecnici

1. Gli adeguamenti di carattere strettamente tecnico degli allegati che siano conformi:

- alle direttive adottate nel settore dell'armonizzazione tecnica e della standardizzazione relativa agli agenti chimici, e/o
- al progresso tecnico, all'evoluzione delle norme o specifiche internazionali ed alle scoperte relative agli agenti chimici,

sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

2. La Commissione stabilisce orientamenti pratici di carattere non obbligatorio. Essi si riferiscono agli aspetti menzionati negli articoli 3, 4, 5 e 6 e nell'allegato II, punto 1.

La Commissione consulta preliminarmente il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, a norma della decisione 74/325/CEE.

Nell'applicazione della presente direttiva gli Stati membri tengono conto per quanto possibile dei suddetti orientamenti quando stabiliscono le politiche nazionali in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori.

Articolo 13

Abrogazione e modifica di direttive precedenti

1. Le direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE e 88/364/CEE sono abrogate alla data di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

2. La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)⁽¹⁾ è modificata come segue:

- a) all'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, sono soppressi i seguenti termini: «è la seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE ed»;
- b) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le modifiche necessarie per l'adeguamento degli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono apportate secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro^(*).

(*) GU L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.»;

- c) all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, i termini «conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 80/1107/CEE» sono sostituiti dai termini seguenti: «conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE».

3. La direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro⁽²⁾, è modificata come segue:

- a) all'articolo 1, paragrafo 1, sono soppressi i seguenti termini: «che è la terza direttiva particolare ai sensi della direttiva 80/1107/CEE»;
- b) all'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

⁽¹⁾ GU L 263 del 24. 9. 1983, pag. 25. Direttiva modificata dalla direttiva 91/382/CEE (GU L 206 del 29. 7. 1991, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 137 del 24. 5. 1986, pag. 28.

«Gli allegati I e II sono adattati al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(*)».

(*) GU L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.»

4. Qualunque altro riferimento presente nelle direttive 83/477/CEE e 86/188/CEE alla direttiva 80/1107/CEE è sorpassato.

5. La direttive 91/322/CEE e 96/94/CE restano in vigore.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri presentano ogni cinque anni alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva, comunicando i punti di vista dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La Commissione ne dà comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Articolo 16

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Consiglio
Il Presidente

(*) Tre anni dopo la pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO I

ELENCO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORI

Nome dell'agente	Nr. EINECS ⁽¹⁾	Nr. CAS ⁽²⁾	Valore limite di esposizione professionale 8 h ⁽³⁾		Valore limite di esposizione professionale Breve termine ⁽⁴⁾	
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	mg/m ³	ppm
Piombo inorganico e suoi composti			0,15			

⁽¹⁾ EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.

⁽²⁾ CAS: Chemical Abstracts Service.

⁽³⁾ Misurato o calcolato in funzione di un periodo di riferimento di 8 ore, media ponderata nel tempo.

⁽⁴⁾ Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

⁽⁵⁾ Mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa.

⁽⁶⁾ Ppm = parti per milione nell'aria (ml/m³).

*ALLEGATO II***VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA**

1. Piombo e suoi composti ionici
 - 1.1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:

70 μg Pb/100 ml di sangue
 - 1.2. La sorveglianza sanitaria interviene quando:
 - l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m^3 , oppure quando
 - nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 μg Pb/100 ml di sangue.
 - 1.3. Gli orientamenti pratici per il monitoraggio biologico e la sorveglianza sanitaria sono definiti a norma dell'articolo 12, paragrafo 2. Essi includono raccomandazioni di indicatori biologici (ad es. ALAU, ZPP, ALAD) e strategie di monitoraggio biologico.
-

ALLEGATO III

DIVIETI

Sono proibite la produzione, la fabbricazione o l'utilizzazione sul lavoro degli agenti chimici sottoindicati, nonché le attività che comportino la presenza di agenti chimici elencati. I divieti non si applicano se l'agente chimico è presente in un altro agente chimico, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite specificato.

a) *Agenti chimici*

Nr. EINECS ⁽¹⁾	Nr. CAS ⁽²⁾	Nome dell'agente	Limite di concentrazione per l'esenzione
202-080-4	91-59-8	2-naftilamina e suoi sali	0,1 % in peso
201-177-1	92-67-1	4-amminodifenile e suoi sali	0,1 % in peso
202-199-1	92-87-5	Benzidina e suoi sali	0,1 % in peso
202-204-7	92-93-3	4-nitrodifenile	0,1 % in peso

⁽¹⁾ EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.

⁽²⁾ CAS: Chemical Abstracts Service.

b) *Attività lavorative*

Nessuna.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 17 maggio 1993 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la summenzionata proposta di direttiva, fondata sull'articolo 118 A del trattato CE.

Il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale hanno formulato il loro parere rispettivamente il 20 aprile 1994 e il 24 novembre 1993.

In seguito a tali pareri, la Commissione ha presentato una proposta modificata il 9 giugno 1994.

2. Il 7 ottobre 1997 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune ai sensi dell'articolo 189 C del trattato.

II. OBIETTIVO

Scopo del progetto di direttiva, che in quanto direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE⁽¹⁾ è intesa ad attuare la medesima, è fissare norme minime per la protezione dei lavoratori dagli effetti dell'esposizione ai molteplici agenti chimici pericolosi presenti oggigiorno sul posto di lavoro. In linea con la base giuridica, la proposta è formulata in termini generali con principi generali che contemplano tutti gli agenti chimici; la Commissione è infatti del parere che sia questa l'impostazione migliore in termini di costi/efficacia per fornire un quadro generale che permetta di evitare una molteplicità di disposizioni comunitarie specifiche.

A tale scopo la direttiva

- fissa meccanismi per la definizione a livello comunitario di limiti di esposizione sotto forma di valori limite di esposizione professionale indicativi e obbligatori (concentrazione, nell'aria respirata da un lavoratore, di un agente chimico nell'arco di un determinato periodo) e di valori limite biologici vincolanti (concentrazione, nel corpo umano, dell'agente pertinente);
- impone ai datori di lavoro alcuni obblighi per quanto riguarda la valutazione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, la prevenzione di siffatti rischi, le disposizioni per far fronte ad incidenti ed emergenze, nonché le informazioni per i lavoratori e
- vieta, fatte salve limitate deroghe, l'uso di taluni agenti chimici.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali

Tenuto conto delle significative divergenze tra le posizioni delle varie delegazioni, i lavori sulla proposta modificata sono stati sospesi nel 1994 e ripresi soltanto nell'ottobre 1996 in base ad un testo di compromesso presentato dalla Presidenza irlandese.

Quattro considerazioni di ampia portata sottendono il testo riveduto, sul quale si basa la posizione comune del Consiglio:

- necessità di chiarire il campo di applicazione della direttiva, introducendo una definizione di «agenti chimici pericolosi»;

⁽¹⁾ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1).

- necessità di operare una chiara distinzione tra, in particolare, i fattori di cui tener conto nella valutazione del rischio, la documentazione dei risultati della valutazione del rischio e le varie misure di prevenzione e protezione da prendere per ridurre al minimo il rischio stesso;
- necessità di evitare i doppioni rispetto alle disposizioni già contenute nella direttiva 89/391/CEE (in prosieguo, «direttiva quadro»)⁽¹⁾;
- necessità di evitare un'eccessiva specificazione com'era il caso nel testo originale dell'allegato.

Inoltre le disposizioni essenziali relative alla fissazione di valori limite di esposizione professionale nonché di valori limite biologici sono meglio evidenziate collocandole verso l'inizio del testo (articolo 3).

La necessità di chiarire il testo si è tradotta in modifiche nella numerazione di molti articoli; in allegato è acclusa una tabella di corrispondenza tra gli articoli della posizione comune e quelli della proposta originaria e della proposta modificata. Si rilevi che una serie di punti chiave precedentemente contenuti nell'allegato sono stati integrati nel testo degli articoli.

La struttura che ne risulta si configura come segue:

Sezione I: Disposizioni generali (articoli 1, 2 e 3)

Comprende gli obiettivi e il campo di applicazione della direttiva, le definizioni ed il meccanismo per la fissazione di valori limite.

Sezione II: Obblighi per i datori di lavoro (articoli da 4 a 8)

Comprende la determinazione e la valutazione dei rischi presentati da agenti chimici pericolosi, i principi generali per la prevenzione di siffatti rischi, le misure specifiche di protezione e di prevenzione, le disposizioni in caso di incidenti o di emergenze nonché le informazioni per i lavoratori.

Sezione III: Disposizioni varie (articoli da 9 a 13)

Riguarda gli agenti chimici vietati, la sorveglianza sanitaria, la consultazione dei lavoratori, nonché disposizioni particolareggiate relative all'applicazione della direttiva.

Sezione IV: Disposizioni finali (articoli da 14 a 17)

Allegati

Valori limite relativi al piombo (allegati I e II) ed agenti chimici vietati (allegato III).

2. Analisi degli articoli

— *Articolo 1* (Campo di applicazione)

Il testo dell'articolo 1 corrisponde ampiamente a quello della proposta modificata della Commissione.

È stato nondimeno stralciato il paragrafo 5 originario in quanto spetta comunque agli Stati membri attuare disposizioni legislative derivanti da direttive comunitarie.

Il nuovo paragrafo 5 chiarisce che la direttiva si applica, in linea di massima, al settore dei trasporti.

⁽¹⁾ Si fa presente, in particolare, che le disposizioni relative alla necessità di personale addestrato e competente figurano negli articoli 6 e 8 della direttiva quadro.

— *Articolo 2* (Definizioni)

Le definizioni corrispondono ampiamente a quelle della proposta modificata. Si è tuttavia ritenuto necessario includere una nuova definizione di «agenti chimici pericolosi» [cfr. articolo 2, lettera b)] per chiarire il campo di applicazione della direttiva, operando una distinzione tra agenti veramente pericolosi o agenti presenti in forma pericolosa (ad esempio vapore ad alta pressione) ed altre sostanze innocue.

All'articolo 2, lettera d), i termini «valori limite di esposizione professionale» sono preferiti ai termini «livello di esposizione professionale»; ciò corrisponde, nella sostanza, all'emendamento 3 proposto dal Parlamento europeo. Non si è ritenuto necessario inserire le parole «nella presente direttiva».

Le definizioni di cui alle lettere g) e h) della proposta originaria sono stralciate in quanto i termini stessi non sono usati nel testo della posizione comune.

— *Articolo 3* (ex articolo 8) (Valori limite)

Questo articolo chiave stabilisce le procedure per determinare i valori limite di esposizione professionale ed i valori limite biologici.

Il testo dell'articolo 3 riprende in gran parte quello dell'articolo 8 della proposta modificata e rispetta conseguentemente lo spirito dell'emendamento 23 del Parlamento europeo. Fatta salva la mutata terminologia («valori limite di esposizione professionale . . .»), anche l'emendamento 22 è stato seguito. Un nuovo paragrafo 1 chiarisce che deve essere effettuata una valutazione indipendente dei più aggiornati dati scientifici disponibili.

Sono state inserite le parole «indicativi» e «obbligatori» per esprimere con maggiore precisione i concetti di «valori di orientamento» e «valori limite».

Il nuovo paragrafo 7 corrisponde, per quanto attiene ai valori limite biologici obbligatori, al paragrafo 5 relativo ai valori limite di esposizione professionale obbligatori.

L'ultimo periodo del paragrafo 4 dell'emendamento 23 non è stato seguito dal Consiglio in quanto avrebbe l'effetto, seppure ritardato, di trasformare valori indicativi in valori obbligatori. Analogamente, tenendo conto dei tempi probabili di adozione di valori limite di esposizione indicativi comunitari, si è ritenuto prematuro prevedere il riesame quinquennale di cui al paragrafo 4 bis dell'emendamento 23.

Il nuovo articolo 3, paragrafo 9 prevede che vengano sviluppati metodi standardizzati di misurazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2; le procedure di cui all'allegato, punto 12 della proposta modificata (emendamento 39 del Parlamento europeo) non sono state seguite in quanto si è ritenuto che fossero troppo particolareggiate per poter essere incluse nel testo della direttiva.

— *Articolo 4* (Valutazione dei rischi)

— *paragrafo 1*

L'articolo 4, paragrafo 1 riunisce disposizioni relative alla valutazione dei rischi contenute precedentemente nell'articolo 3, paragrafo 2, e nell'articolo 6, paragrafo 2, secondo periodo.

Si è tenuto conto dell'emendamento 9 del Parlamento europeo nel primo, secondo e quarto trattino, mentre l'emendamento 10 si riflette nel sesto trattino.

— *paragrafo 2*

Questo paragrafo, che riguarda la documentazione della valutazione dei rischi, riflette, nella sua formulazione riveduta, l'emendamento 8 del Parlamento europeo.

— *paragrafo 4*

Questo paragrafo, che riprende l'ex punto 3.4 dell'allegato, è di fatto più ampio nella sua formulazione. Inoltre trascende il testo stabilito nell'emendamento 29 del Parlamento europeo, in quanto riguarda tutti gli agenti chimici pericolosi; il riferimento al rischio comportato dalla combinazione di vari agenti riprende la parte dell'emendamento 9 non ripresa nel testo dell'articolo 4, paragrafo 1.

— *paragrafo 5*

Questo paragrafo, che fa riferimento a nuove attività lavorative che comportino la presenza di agenti chimici, copre la stessa sfera dell'articolo 11, paragrafo 1 originario, che è stato stralciato. Anche l'articolo 11, paragrafo 2 originario è stato stralciato, in quanto le attività esistenti che comportano la presenza di agenti chimici rientreranno automaticamente nel campo di applicazione della direttiva.

— *paragrafo 6*

Questo nuovo paragrafo prevede l'elaborazione di orientamenti pratici per la valutazione dei rischi, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

— *Articolo 5 (Prevenzione dei rischi)*

— *paragrafo 1*

Questo paragrafo, che stabilisce gli obblighi fondamentali per i datori di lavoro in relazione alla salute ed alla sicurezza, stabilisce un collegamento fondamentale con la direttiva quadro (89/391/CEE). Segue quindi rigorosamente l'emendamento 4 del Parlamento europeo.

— *paragrafo 2*

Questo paragrafo fissa le misure da prendere per ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Riprende, integralmente o in parte, i seguenti emendamenti proposti dal Parlamento europeo:

— emendamento 11 (cfr. primo trattino, unitamente all'articolo 6, paragrafo 2);

— emendamento 14 (cfr. introduzione delle parole «sul luogo di lavoro»);

— emendamento 15 (cfr. settimo trattino, unitamente alla direttiva quadro);

— emendamento 17 (cfr. sesto trattino, unitamente all'articolo 6, paragrafo 6).

— *paragrafo 3*

Questo paragrafo prevede un collegamento con articoli successivi qualora emerga un rischio (cfr. tra l'altro, emendamento 33 del Parlamento europeo).

— *Articolo 6 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione)*

— *paragrafo 1*

Il testo di questo paragrafo riflette l'emendamento 14 del Parlamento europeo.

— *paragrafo 2*

Questo paragrafo corrisponde sostanzialmente all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4 e al punto 3.2 dell'allegato della proposta modificata. Segue gli emendamenti 11 e 16 del Parlamento europeo e, implicitamente, l'emendamento 13. Gli orientamenti pratici a fini di protezione e di prevenzione debbono essere elaborati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

— *paragrafo 3*

Congiuntamente all'articolo 5, paragrafo 3, questo paragrafo segue l'emendamento 33 del Parlamento europeo.

— *paragrafo 4*

Questo paragrafo, che stabilisce le responsabilità del datore di lavoro riguardo alla misurazione, corrisponde sostanzialmente al punto 3.5 dell'allegato della proposta modificata. La registrazione delle esposizioni (cfr. emendamento 28 del Parlamento europeo) è trattata come parte dei requisiti di sorveglianza sanitaria (articolo 6, paragrafo 3 e articolo 10, paragrafi 1 e 2).

— *paragrafo 5*

Questa disposizione chiave corrisponde al punto 3.3 dell'allegato della proposta modificata. Tiene conto della natura del limite di esposizione nello Stato membro in questione.

— *paragrafo 6*

Questo paragrafo, che riguarda le sostanze infiammabili, instabili o esplosive, corrisponde ai trattini finali dell'articolo 4 della proposta modificata. Riprende la parte dell'emendamento 17 che non rientra già nell'articolo 5, paragrafo 2, e la sostanza degli emendamenti 18 e 28 (secondo comma).

— *Articolo 7 (Incidenti ed emergenze)*

Questa disposizione riformulata, che corrisponde all'articolo 5 ed al punto 4 dell'allegato della proposta originaria, tiene conto anche degli emendamenti 6 (nel paragrafo 1), 19 (nel paragrafo 4) e 30 (nei paragrafi 1, 4 e 5) del Parlamento europeo.

— *Articolo 8 (Informazioni per i lavoratori)*

— *paragrafo 1*

Questo paragrafo riunisce le disposizioni relative all'informazione dei lavoratori che si trovavano precedentemente nell'articolo 3, paragrafo 2 (ultimo comma) e nell'articolo 6. Corrisponde in parte all'emendamento 12 del Parlamento europeo. L'emendamento 20 è coperto in parte dal quinto trattino, in parte dall'articolo 10 della direttiva quadro.

Il Consiglio non ha seguito l'emendamento 35 del Parlamento europeo, che ha ritenuto eccessivamente particolareggiato.

— *paragrafo 2*

Questo paragrafo, che riguarda l'etichettatura di contenitori e condutture, rispetta lo spirito dell'emendamento 21 del Parlamento europeo. Non essendovi alcun riferimento alle dimensioni dei contenitori, sono compresi anche contenitori più piccoli (cfr. emendamento 36 del Parlamento europeo).

— *paragrafo 3*

Questo paragrafo riprende il contenuto del punto 9.5 dell'allegato della proposta modificata.

— *Articolo 9 (Divieti)*

Questo articolo corrisponde rigorosamente all'articolo 7 della proposta modificata, unitamente al punto 5.1 dell'allegato. Si è tenuto conto dell'emendamento 31 del Parlamento europeo.

— *Articolo 10* (Sorveglianza sanitaria)

Le disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria che si trovavano precedentemente all'articolo 9 e nei punti 7 e 8.2 dell'allegato sono ora riunite nell'articolo 10. Si è ritenuto preferibile formulare queste disposizioni in termini generali ed evitare elenchi del tipo di quelli precedentemente contenuti nel punto 7 dell'allegato che, non potendo mai essere definitivi possono indurre in errore.

— *paragrafo 1*

Questo paragrafo specifica in quali circostanze deve essere intrapresa la sorveglianza sanitaria, e va letto congiuntamente all'articolo 6, paragrafo 3.

Il comma finale stipula che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso in cui per l'agente in questione vi sia un valore limite biologico (cfr. emendamento 33 del Parlamento europeo).

— *paragrafi 2 e 3*

Questi paragrafi seguono l'emendamento 34 del Parlamento europeo in quanto fanno riferimento a documenti sanitari e alla registrazione delle esposizioni.

— *paragrafo 4*

Questo paragrafo stabilisce le misure da adottare alla luce dei risultati della sorveglianza sanitaria.

— *Articolo 11* (Consultazione e partecipazione dei lavoratori)

Questo articolo corrisponde all'articolo 10 della proposta modificata. Non si è ritenuto necessario ampliare le disposizioni della direttiva quadro relative alla consultazione ed alla partecipazione dei lavoratori che si ritiene che riflettano, congiuntamente all'articolo 8, paragrafo 1 del presente testo, l'emendamento 12 del Parlamento europeo.

— *Articolo 12* (Adeguamenti degli allegati e orientamenti tecnici)

— *titolo*

Il titolo riformulato riflette l'essenza dell'emendamento 25 del Parlamento europeo.

— *paragrafo 2*

Si sono incontrate difficoltà nel formulare questo paragrafo a motivo della contraddizione implicita, nel testo originario, tra la nozione di «orientamento», considerato non vincolante, e quella di «norme», che, per definizione, sarebbero obbligatorie.

Dal momento che spetterà essenzialmente agli Stati membri attuare la direttiva, si è ritenuto che fosse necessario un margine di flessibilità e che degli orientamenti non vincolanti costituissero pertanto lo strumento più appropriato. Non si è reputato opportuno assoggettare l'adozione di siffatti orientamenti ad una procedura di comitato.

Le parti sociali sono comunque rappresentate in seno al Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (cfr. emendamento 26 del Parlamento europeo).

Si rammenta che nel contesto del presente paragrafo si procederà anche alla formulazione di orientamenti dettagliati in relazione ai metodi di misurazione (cfr. articolo 3, paragrafo 9 e l'emendamento 38 del Parlamento europeo).

— *Articolo 13* (Abrogazione e modifica di disposizioni esistenti)

Fatte salve alcune differenze nella presentazione, questo articolo è essenzialmente simile all'articolo 14 della proposta modificata.

Nel paragrafo 1 si è ritenuto più opportuno far riferimento ad un termine per il recepimento (tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione) piuttosto che alla data di entrata in vigore formale della direttiva (cfr. articolo 16).

Il paragrafo 5 specifica che, nonostante l'abrogazione della direttiva 80/1107/CEE, le due successive direttive di attuazione (91/322/CEE e 96/94/CE) resteranno in vigore.

— *Articoli 14 e 15* (Attuazione e stesura di relazioni)

Questi articoli sostituiscono l'originario articolo 15. Viene stabilito un termine di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della direttiva per dare agli Stati membri un periodo di tempo ragionevole entro il quale conformarsi alle disposizioni di un testo relativamente complesso.

— *Articolo 16 e 17*

Disposizioni standard.

— *Allegato I*

Questo allegato corrisponde al punto 10.1 dell'allegato originario.

— *Allegato II*

Questo allegato corrisponde ai punti 10.2 e 11 dell'allegato originario. Gli orientamenti pratici debbono essere elaborati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

— *Allegato III*

Questo allegato corrisponde all'articolo 7, paragrafo 1 della proposta della Commissione.

Quantunque non siano incluse, per il momento, attività lavorative, la possibilità di vietare siffatte attività è contemplata all'articolo 9, paragrafo 1 ed è quindi previsto un titolo corrispondente.

3. Preambolo

Il preambolo è stato adattato in funzione delle modifiche apportate al testo della proposta modificata della Commissione.

L'emendamento 1 del Parlamento europeo è stato incluso come sesto considerando.

4. Altri emendamenti proposti dal Parlamento europeo

Emendamento 2: l'emendamento non è stato accolto dalla Commissione nella sua proposta modificata.

Emendamento 5: il contenuto di questo emendamento è coperto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettere d) e i) dall'articolo 6 paragrafo 3, lettere b) e d) della direttiva quadro.

Emendamento 7: il contenuto dell'emendamento è coperto dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2 della direttiva quadro.

Emendamento 24: l'emendamento è stato considerato superfluo in quanto il campo di applicazione della direttiva copre tutte le attività di questo tipo.

Emendamento 27: i metodi di misurazione e di valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 9 saranno assoggettati alle disposizioni dell'articolo 12,

paragrafo 2. Poiché l'elaborazione e la revisione di orientamenti pratici sono considerati un processo continuo, una clausola specifica di revisione non è stata ritenuta necessaria.

Emendamento 32: l'emendamento è coperto dall'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva quadro.

Emendamento 37: l'emendamento non è stato accolto dalla Commissione nella sua proposta modificata, in quanto già coperto dalla direttiva 92/85/CEE⁽¹⁾.

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che il testo della posizione comune, sebbene diverso per presentazione e struttura da quello della proposta modificata della Commissione, soddisfi gli obiettivi fondamentali della proposta. Inoltre il testo è stato semplificato senza sacrificare il contenuto essenziale e nel contempo sono stati evitati doppioni di disposizioni già presenti nella direttiva 89/391/CEE.

⁽¹⁾ Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento [decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE (GU L 348 del 28. 11. 1992, pag. 1)].

ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Posizione comune	Proposta originaria della Commissione	Proposta modificata della Commissione
Articolo 1, paragrafo 1	Idem	Idem
Articolo 1, paragrafo 2	Idem	Idem
Articolo 1, paragrafo 3	Idem	Idem
Articolo 1, paragrafo 4	Idem	Idem
Stralciato	Articolo 1, paragrafo 5	Articolo 1, paragrafo 5
Articolo 1, paragrafo 5 (nuovo)	—	—
Articolo 2, lettera a)	Idem	Idem
Articolo 2, lettera b)	—	—
Articolo 2, lettera c)	Articolo 2, lettera b)	Articolo 2, lettera b)
Articolo 2, lettera d)	Articolo 2, lettera c)	Articolo 2, lettera c)
Articolo 2, lettera e)	Articolo 2, lettera d)	Articolo 2, lettera d)
Articolo 2, lettera f)	Articolo 2, lettera i)	Articolo 2, lettera i)
Articolo 2, lettera g)	Articolo 2, lettera e)	Articolo 2, lettera e)
Articolo 2, lettera h)	Articolo 2, lettera f)	Articolo 2, lettera f)
—	Articolo 2, lettera g)	Articolo 2, lettera g)
—	Articolo 2, lettera h)	Articolo 2, lettera h)
Articolo 3, paragrafo 1	—	—
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4	Allegato, punto 10	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 6	—	Articolo 8, paragrafo 7
Articolo 3, paragrafo 7	—	Articolo 8, paragrafo 8
Articolo 3, paragrafo 8	Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 9
Articolo 3, paragrafo 9	—	Allegato, punto 12
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 2 + articolo 6, paragrafo 2, secondo periodo	Articolo 3, paragrafo 2 + articolo 6, paragrafo 2, secondo periodo
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 4	Allegato, punto 3.4	Allegato, punto 3.4
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 6	—	—
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1 + articolo 11, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 1 + articolo 11, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5, paragrafo 3	—	—
Articolo 5, paragrafo 4	—	—
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3 + articolo 4 + allegato, punto 3.2	Articolo 3, paragrafo 3 + articolo 4 + allegato, punto 3.2
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 9	Articolo 9
Articolo 6, paragrafo 4	Allegato, punto 3.5	Allegato, punto 3.5
Articolo 6, paragrafo 5	Allegato, punto 3.3	Allegato, punto 3.3
Articolo 6, paragrafo 6	Articolo 4	Articolo 4

Posizione comune	Proposta originaria della Commissione	Proposta modificata della Commissione
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) + allegato, punto 4.1	Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) + allegato, punto 4.1
Articolo 7, paragrafo 2	Allegato, punto 4.2	Allegato, punto 4.2
Articolo 7, paragrafo 3	Allegato, punto 4.3	Allegato, punto 4.3
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 5	Articolo 5
Articolo 7, paragrafo 5	Allegato, punto 4.5	Allegato, punto 4.5
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma e articolo 6, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma e articolo 6, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 3	Allegato, punto 9.5	Allegato, punto 9.5
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 3	Allegato, punto 5.1	Allegato, punto 5.1
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 9 + allegato, punto 7	Articolo 9 + allegato, punto 7
Articolo 10, paragrafo 2	Allegato, punto 8.2	Allegato, punto 8.2
Articolo 10, paragrafo 3	Allegato, punto 8.2	Allegato, punto 8.2
Articolo 10, paragrafo 4	Allegato, punto 7	Allegato, punto 7
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 10	Articolo 10
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1 + articolo 13	Articolo 12, paragrafo 1 + articolo 13
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2 + articolo 13	Articolo 12, paragrafo 2 + articolo 13
—	—	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 5	—	—
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafi 1 e 2	Articolo 15, paragrafi 1 e 2
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 3
Articolo 15	Articolo 15, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 4
Articolo 16 (nuovo)	—	—
Articolo 17	Articolo 16	Articolo 16
Allegato I	Allegato, punto 10.1	Allegato, punto 10.1
Allegato II	Allegato, punti 10.2 e 11	Allegato, punti 10.2 e 11
Allegato III	Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 42/97

definita dal Consiglio il 9 ottobre 1997 in vista dell'adozione della direttiva 97/.../CE del Consiglio, del ..., che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)

(97/C 375/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato⁽³⁾,

(1) considerando che l'obiettivo principale della direttiva 92/14/CEE⁽⁴⁾ è di limitare l'utilizzazione di alcuni tipi di aerei a reazione subsonici civili;

(2) considerando che una definizione dei concetti principali contenuti nella direttiva dovrebbe eliminare le ambiguità quanto agli obiettivi e al campo d'applicazione della direttiva;

(3) considerando che la presente direttiva non priva i singoli Stati membri della possibilità di fare ricorso alle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alla rotta intracomunitaria⁽⁵⁾, in conformità delle medesime;

(4) considerando che, tenuto conto dell'eccezionale situazione storica degli aeroporti che servono la conurbazione di Berlino e della vicinanza degli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof al centro cittadino, è giustificata la temporanea esenzione di questi due aeroporti dall'applicazione di talune disposizioni della direttiva 92/14/CEE;

(5) considerando che è necessario restare fedeli allo spirito nel quale l'esenzione è stata inizialmente accordata ai veicoli immatricolati in paesi in via di sviluppo; che le disposizioni corrispondenti della

suddetta direttiva dovrebbero dunque essere chiarite in tal senso;

(6) considerando che un'esenzione accordata ad un aereo di un paese in via di sviluppo dovrebbe andare a solo beneficio di quel paese;

(7) considerando che è necessario chiarire la possibilità di concessione di esenzioni motivate da ragioni di ordine economico;

(8) considerando che occorre precisare che uno Stato membro può solo stabilire un calendario di ritiro progressivo dal servizio degli aerei che non soddisfano le condizioni necessarie per quelli iscritti nel suo registro;

(9) considerando che alcuni Stati membri hanno concluso accordi con vettori di paesi terzi, che concedono a questi ultimi un'esenzione per il ritiro graduale degli aerei del capitolo 2 analoga a quella accordata ai vettori comunitari; che è opportuno che detti accordi non siano revocati;

(10) considerando che è di primaria importanza che l'allegato alla direttiva 92/14/CEE sia tenuto aggiornato e sia modificato a tempo debito; che gli emendamenti dovrebbero dunque essere formulati dalla Commissione, con l'assistenza di un comitato di regolamentazione;

(11) considerando che l'articolo 3 della direttiva 92/14/CEE accorda esenzioni agli aerei iscritti nei registri di nazioni in via di sviluppo e che gli aerei che beneficiano di queste esenzioni sono enumerati nell'allegato della stessa direttiva;

(12) considerando che è necessario modificare l'allegato della direttiva 92/14/CEE per aggiungervi aerei che, sebbene possano beneficiare di un'esenzione, non erano stati inclusi nell'allegato al momento dell'adozione della direttiva; che è inoltre necessario cancellare ogni indicazione relativa ad alcuni aerei che sono stati ritirati dal servizio, sono stati distrutti, o che comunque non possono più beneficiare dell'esenzione;

(13) considerando che occorre assolutamente impedire ogni impiego scorretto delle immatricolazioni; che l'attuale allegato indica il numero progressivo di serie dei singoli aerei attribuito dal costruttore;

⁽¹⁾ GU C 309 del 18. 10. 1996, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 66 del 3. 3. 1997, pag. 4.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 11 marzo 1997 (GU C 115 del 14. 4. 1997, pag. 2), posizione comune del Consiglio del 9 ottobre 1997 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 76 del 23. 3. 1992, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

- (14) considerando che è importante garantire che le violazioni del diritto comunitario vengano represses in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo;
- (15) considerando che, ai sensi dell'atto di adesione del 1994, l'Austria deve applicare la direttiva 92/14/CEE a decorrere dal 1° aprile 2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Emendamenti

La direttiva 92/14/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1 è aggiunto seguente paragrafo:

«3. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

“vettore aereo”, un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza d'esercizio valida;

“licenza d'esercizio”, un'autorizzazione, rilasciata a un'impresa, che consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, a pagamento e/o a nolo;

“vettore aereo comunitario”, un vettore aereo titolare di una licenza d'esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (*);

“flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione”, tutti gli aerei subsonici civili a reazione di cui il vettore aereo dispone, di sua proprietà oppure in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio per un periodo non inferiore ad un anno.

(*) GU L 240 del 24. 8. 1992, p. 1.»

- 2) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Anteriormente alla data di cui al paragrafo 2, l'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione non conformi alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), può essere limitata o esclusa negli aeroporti di Berlino Tegel e Berlin Tempelhof.»

- 3) Il testo dell'articolo 3, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) questi aerei siano stati iscritti nel registro della rispettiva nazione in via di sviluppo indicata nell'allegato nell'anno di riferimento e continuano ad essere utilizzati direttamente o in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio da persone fisiche o giuridiche stabilite in detta nazione.»

- 4) All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«L'esenzione di cui al comma precedente non si applica qualora un aereo venga dato in noleggio ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese diverso da quello menzionato per detto aereo nell'allegato.»

- 5) All'articolo 4, all'articolo 5, lettere c) e d) e all'articolo 6 il termine «compagnia aerea» è sostituito dal termine «vettore aereo».

- 6) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

1. Gli Stati membri possono limitare la radiazione dal loro registro nazionale di ogni indicazione relativa agli aerei che non rispondono ai requisiti definiti nel capitolo 3 dell'allegato 16 ad una percentuale annuale massima pari al 10 % della flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione di un vettore aereo comunitario.

2. Gli Stati membri non applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 agli aerei mantenuti nel registro di uno Stato membro conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

3. Qualora, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente direttiva, uno Stato membro abbia applicato agli aerei iscritti nel registro di un paese terzo e operanti in detto Stato membro un'esenzione equivalente a quella di cui ai paragrafi 1 e 2, detta esenzione può continuare ad essere riconosciuta purché il vettore aereo risponda alle condizioni prescritte.»

- 7) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Le modifiche all'allegato considerate necessarie al fine di garantire la piena conformità ai principi stabiliti nell'articolo 3 sono apportate mediante la procedura definita nell'articolo 9 ter, paragrafo 2.

Articolo 9 ter

1. La Commissione è assistita dal comitato previsto dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (*), che agisce conformemente alla procedura illustrata al paragrafo 2.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni

che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro 3 mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

(*) GU L 373 del 31. 12. 1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2176/96 (GU L 291 del 14. 11. 1996, pag. 15).»

- 8) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Regime delle sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria per garantire l'attuazione di dette sanzioni. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione entro il 1° marzo 1999, e comunicano al più presto ogni ulteriore modifica che le riguarda.

Articolo 3

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° marzo 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 168 dell'atto di adesione del 1994 e del suo allegato XIX (III), l'Austria mette in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2002.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DEGLI AEREI CHE BENEFICIANO DI UNA DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3

Nota: Le deroghe sono accordate agli aerei enumerati nel presente allegato nel quadro generale delle politiche e decisioni delle Nazioni Unite (sanzioni, embarghi, ecc.).

ALGERIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20955	B727-2D6	7T-VEH	Air Algérie
21053	B727-2D6	7T-VEI	Air Algérie
21210	B727-2D6	7T-VEM	Air Algérie
21284	B727-2D6	7T-VEP	Air Algérie
20884	B737-2D6	7T-VEG	Air Algérie
21063	B737-2D6	7T-VEJ	Air Algérie
21064	B737-2D6	7T-VEK	Air Algérie
21065	B737-2D6	7T-VEL	Air Algérie
21211	B737-2D6	7T-VEN	Air Algérie
20650	B737-2D6	7T-VED	Air Algérie
21285	B737-2D6	7T-VEQ	Air Algérie

REPUBBLICA DOMINICANA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
19767	B707-399C	HI-442CT	Dominicana de Aviación

CONGO

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20200	B707-329C	9Q-CBW	Scibe Airlift

EGITTO

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
19843	B707-336-C	SU-PBA	Air Memphis
19916	B707-328-C	SU-PBB	Air Memphis
21194	B737-266	SU-AYK	Egypt Air
21195	B737-266	SU-AYL	Egypt Air
21227	B737-266	SU-AYO	Egypt Air

IRAQ

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20889	B707-370C	YI-AGE	Iraqi Airways
20892	B737-270C	YI-AGH	Iraqi Airways
20893	B737-270C	YI-AGI	Iraqi Airways

LIBANO

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20259	B707-3B4C	OD-AFD	MEA
20260	B707-3B4C	OD-AFE	MEA
19966	B707-347C	OD-AGU	MEA
19967	B707-347C	OD-AGV	MEA

19589	B707-323C	OD-AHC	MEA
19515	B707-323C	OD-AHD	MEA
20170	B707-323B	OD-AHF	MEA
19516	B707-323C	OD-AHE	MEA
19104	B707-327C	OD-AGX	TMA
19105	B707-327C	OD-AGY	TMA
18939	B707-323C	OD-AGD	TMA
19214	B707-331C	OD-AGS	TMA
19269	B707-321C	OD-AGO	TMA
19274	B707-321C	OD-AGP	TMA

LIBERIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
45683	DC8F-55	EL-AJO	Liberia World Airlines
45686	DC8F-55	EL-AJQ	Liberia World Airlines

LIBIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20245	B727-224	5A-DAI	Libyan Arab Airlines
21051	B727-2L5	5A-DIB	Libyan Arab Airlines
21052	B727-2L5	5A-DIC	Libyan Arab Airlines
21229	B727-2L5	5A-DID	Libyan Arab Airlines
21230	B727-2L5	5A-DIE	Libyan Arab Airlines

MAURITANIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
11093	F28-4000	5T-CLG	Air Mauritanie

MAROCCO

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20471	B727-2B6	CN-CCG	Royal Air Maroc
21214	B737-2B6	CN-RMI	Royal Air Maroc
21215	B737-2B6	CN-RMJ	Royal Air Maroc
21216	B737-2B6	CN-RMK	Royal Air Maroc

NIGERIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
18809	B707-338C	5N-ARQ	DAS Air Cargo
19664	B707-355C	5N-VRG	Air Tours

ARABIA SAUDITA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20574	B737-268C	HZ-AGA	Saudia
20575	B737-268C	HZ-AGB	Saudia
20576	B737-268	HZ-AGC	Saudia
20577	B737-268	HZ-AGD	Saudia
20578	B737-268	HZ-AGE	Saudia
20882	B737-268	HZ-AGF	Saudia
20883	B737-268	HZ-AGG	Saudia

SWAZILAND

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
45802	DC8F-54	3D-AFR	African International Airways
46012	DC8F-54	3D-ADV	African International Airways

TUNISIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20545	B727-2H3	TS-JHN	Tunis Air
20948	B727-2H3	TS-JHQ	Tunis Air
21179	B727-2H3	TS-JHR	Tunis Air
21235	B727-2H3	TS-JHT	Tunis Air

UGANDA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
19821	B707-379C	5X-JEF	Dairo Air Services

ZIMBABWE

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
18930	B707-330B	Z-WKU	Air Zimbabwe
45821	DC8F-55	Z-WMJ	Affretair»

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 4 settembre 1996, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)⁽¹⁾.

Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere in data 27 novembre 1996⁽²⁾. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura l'11 marzo 1997⁽³⁾.

In seguito a tali pareri la Commissione ha modificato la sua proposta, che ha trasmesso al Consiglio il 5 giugno 1997⁽⁴⁾.

Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune in applicazione dell'articolo 189 C del trattato il 9 ottobre 1997.

II. SCOPO DELLA PROPOSTA

La presente proposta modifica la direttiva 92/14/CEE il cui obiettivo principale è di limitare l'utilizzazione di alcuni tipi di aerei a reazione subsonici civili. L'allegato della direttiva contiene un elenco degli aerei dei paesi in via di sviluppo beneficiari di un'esenzione fino al 1° aprile 2002. Tuttavia alcuni aerei appartenenti a tali paesi, sebbene possano beneficiare dell'esenzione, non erano stati notificati alla Commissione al momento dell'adozione della direttiva e pertanto non erano stati inclusi nell'allegato.

Scopo principale della presente direttiva di modifica è pertanto aggiornare l'elenco degli aerei contenuto nell'allegato della direttiva. Le altre modifiche della direttiva 92/14/CEE sono per lo più finalizzate ad assicurare l'interpretazione uniforme della medesima in tutta la Comunità.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune adottata dal Consiglio corrisponde ampiamente alla proposta della Commissione.

La parte più importante della direttiva è l'allegato aggiornato, che elenca gli aerei iscritti nei registri di nazioni in via di sviluppo che beneficiano dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.

Per evitare eventuali ambiguità circa l'obiettivo e il campo di applicazione della direttiva sono state introdotte varie definizioni degli elementi chiave della direttiva (nuovo paragrafo 3 dell'articolo 1).

Tenuto conto dell'eccezionale situazione storica degli aeroporti che servono la conurbazione di Berlino e della vicinanza degli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof al centro cittadino, questi due aeroporti sono esentati dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 92/14/CEE, che consente agli aerei di cui al capitolo 2 di continuare ad operare negli aeroporti della Comunità fino al 1° aprile 2002 (nuovo paragrafo 4 dell'articolo 2).

⁽¹⁾ GU C 309 del 18. 10. 1996, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 66 del 3. 3. 1997, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 115 del 14. 4. 1997, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU C 253 del 19. 8. 1997, pag. 3.

Per quanto riguarda gli aerei elencati nell'allegato della direttiva e pertanto esentati dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, è stato precisato che gli aerei che intendono beneficiare dell'esenzione non possono essere trasferiti da un registro di una nazione in via di sviluppo ad un altro [nuovo articolo 3, lettera b)].

Il diritto di uno Stato membro di stabilire un calendario di ritiro progressivo dal servizio degli aerei che non soddisfano le condizioni necessarie è limitato agli aerei iscritti nel suo registro e possono continuare ad essere riconosciute esenzioni equivalenti a paesi terzi se concesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente direttiva (nuovo articolo 7).

Affinché l'allegato possa essere tenuto aggiornato e modificato a tempo debito, tali emendamenti possono essere formulati dalla Commissione con l'assistenza di un comitato di regolamentazione (nuovi articoli 9 bis e 9 ter).

Gli Stati membri debbono infine determinare il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva (articolo 2).

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Consiglio ha seguito la proposta modificata della Commissione su tutti i punti:

1. Emendamenti del Parlamento, accolti dal Consiglio e dalla Commissione

Gli emendamenti 3 e 7 sono stati accolti poiché rafforzano le condizioni per le quali rimane valida l'esenzione concessa agli aerei registrati in una nazione in via di sviluppo.

2. Emendamenti del Parlamento, non accolti dal Consiglio e dalla Commissione

- Gli emendamenti 1, 2 e 6, che avrebbero consentito agli Stati membri di limitare l'utilizzazione degli aerei più rumorosi in tutti gli aeroporti comunitari, non sono stati accolti in quanto sarebbero contrari all'approccio bilanciato adottato nella direttiva 92/14/CEE, che prevede un periodo transitorio fino al 1° aprile 2002;
- gli emendamenti 4 e 8 non sono stati accolti perché avrebbero precluso il ricorso alla procedura del comitato per modificare l'allegato al fine di includervi un ristretto numero di aerei che potrebbero ottenere un'esenzione ai sensi dell'articolo 3;
- gli emendamenti 5 e 9 non sono stati accolti poiché l'Arabia Saudita è inclusa nell'elenco internazionale ufficiale dei paesi in via di sviluppo e i suoi aerei compresi nell'allegato soddisfano i criteri fissati dall'articolo 3.

V. EMENDAMENTI DEL CONSIGLIO, NON PROPOSTI DAL PARLAMENTO

Considerando

Il Consiglio ha rielaborato il preambolo in base agli emendamenti formulati in relazione alla proposta della Commissione. Il Consiglio ha inoltre aggiunto alcuni considerando per rispecchiare le nuove disposizioni introdotte nel testo.

Nuovo articolo 1, paragrafo 3 (definizioni)

Nella definizione di «flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione», i termini «accordo di noleggi» sono stati sostituiti dai termini «qualsiasi tipo di accordo di noleggi» per evitare eventuali ambiguità per quanto riguarda il tipo di accordo di noleggi contemplato da questa definizione.

Nuovo paragrafo 4 dell'articolo 2 (sistemi aeroportuali)

Il Consiglio non ha accettato la possibilità che sistemi aeroportuali limitino o escludano l'utilizzazione di taluni aerei subsonici civili a reazione in quanto tale disposizione avrebbe minacciato l'approccio bilanciato adottato nella direttiva 92/14/CEE, che prevede un periodo transitorio fino al 1° aprile 2002 e un calendario di ritiro progressivo dal servizio degli aerei non conformi.

Questa possibilità è stata tuttavia concessa agli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof tenuto conto dell'eccezionale situazione storica e della loro vicinanza al centro cittadino.

Nuovo articolo 3, lettera b) (condizioni di esenzione)

Il Consiglio ha sostituito il termine «utilizzati» con i termini «utilizzati direttamente o in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio» allo scopo di precisare le condizioni in cui un aereo immatricolato in una nazione in via di sviluppo può beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 3.

Nuovo articolo 7 (piano di ritiro progressivo)

Il Consiglio ha apportato alcune modifiche di carattere redazionale per evitare qualsiasi ambiguità di interpretazione del presente articolo. Inoltre è stata inserita una disposizione concernente gli accordi vigenti con vettori di paesi terzi in quanto si è ritenuto opportuno non revocare tali accordi.

Nuovo articolo 9 ter (comitato)

Tenuto conto delle notevoli conseguenze di ogni emendamento dell'allegato sul campo di applicazione della direttiva, il Consiglio ha sostituito la procedura del Comitato consultivo con quella del comitato di regolamentazione di tipo IIIa.

Allegato (elenco degli aerei)

Il Consiglio ha effettuato alcune rettifiche redazionali (Egitto, n. di serie 19916; Nigeria, n. di serie 19664) ed ha soppresso l'unico aeromobile di questo elenco immatricolato in Uruguay in quanto non è più in servizio.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 43/97

definita dal Consiglio il 13 ottobre 1997

in vista dell'adozione della direttiva 97/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... ,
 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di
 regolamento titoli

(97/C 375/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO
 DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
 particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'arti-
 colo 189 B del trattato⁽³⁾,

- (1) considerando, da una parte, che il rapporto Lamfalussy del 1990 ai governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci ha messo in evidenza i rilevanti rischi sistemici insiti nei sistemi di pagamento che operano sulla base di una pluralità di forme giuridiche in materia di netting dei pagamenti, in particolare di netting multilaterale; che la riduzione dei rischi giuridici connessi con la partecipazione a sistemi con regolamento lordo in tempo reale è di importanza capitale, dato il crescente sviluppo di tali sistemi;
- (2) considerando che è altresì della massima importanza ridurre il rischio connesso con la partecipazione ai sistemi di regolamento titoli, in specie se vi è una relazione stretta tra questi e i sistemi di pagamento;
- (3) considerando che la presente direttiva mira a contribuire al funzionamento efficiente ed economico degli accordi di pagamento transfrontaliero e degli accordi di regolamento titoli nella Comunità, ciò che rafforza la libertà di movimento dei capitali nel

mercato interno; che essa si inserisce pertanto nella scia dei progressi compiuti verso il completamento del mercato interno, con particolare riguardo alla libertà di prestare servizi e alla liberalizzazione dei movimenti di capitali, in vista della realizzazione dell'Unione economica e monetaria;

- (4) considerando che conviene che la normativa degli Stati membri sia tesa a ridurre il più possibile turbative al sistema derivanti dalla procedura d'insolvenza nei confronti di uno dei partecipanti a tale sistema;
- (5) considerando che una proposta di direttiva in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, presentata nel 1985 e modificata l'8 febbraio 1988, è ancora all'esame del Consiglio; che la convenzione relativa alle procedure d'insolvenza redatta il 23 novembre 1995 dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio esclude espressamente le imprese assicuratrici, gli enti creditizi e le imprese d'investimento;
- (6) considerando che la presente direttiva intende abbracciare i sistemi di pagamento e i sistemi di regolamento titoli sia transfrontalieri sia nazionali; che essa è applicabile ai sistemi comunitari e alla garanzia in titoli costituita in relazione alla partecipazione a tali sistemi dai partecipanti stessi, stabiliti nella Comunità o in paesi terzi;
- (7) considerando che gli Stati membri possono applicare le disposizioni della presente direttiva ai rispettivi enti nazionali che partecipano direttamente ai sistemi di paesi terzi e alla garanzia in titoli fornita in relazione alla partecipazione a detti sistemi;
- (8) considerando che gli Stati membri dovrebbero poter designare come sistema che rientra nel campo d'applicazione della direttiva quello la cui attività principale è il regolamento titoli, anche se esso tratta, entro certi limiti, strumenti derivati su merci;

⁽¹⁾ GU C 207 del 18. 7. 1996, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 56 del 24. 2. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 9 aprile 1997 (GU C 132 del 28. 4. 1997, pag. 79), posizione comune del Consiglio del 13 ottobre 1997 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale).

- (9) considerando che la riduzione del rischio sistemico richiede in particolar modo la definitività del regolamento e l'esigibilità della garanzia in titoli; che la garanzia in titoli comprende tutti gli elementi for-

- niti da un partecipante al sistema di pagamento e/o sistema di regolamento titoli agli altri partecipanti, a garanzia dei diritti e degli obblighi relativi al sistema in questione, compresi le operazioni pronti contro termine, i privilegi legali e i trasferimenti fiduciari; che la definizione di «garanzia in titoli» della presente direttiva non incide sulle disposizioni della legislazione nazionale circa il tipo di garanzia in titoli che può essere usato;
- (10) considerando che la presente direttiva, applicandosi alla garanzia in titoli fornita in relazione alle operazioni delle banche centrali degli Stati membri connesse alle loro funzioni di banca centrale, incluse le operazioni di politica monetaria, è di ausilio per l'Istituto monetario europeo (IME) nel suo compito di promuovere l'efficienza dei pagamenti transfrontalieri al fine di preparare la terza fase dell'Unione economica e monetaria e contribuisce pertanto allo sviluppo del necessario quadro normativo nel quale la futura Banca centrale europea potrà condurre la propria attività;
- (11) considerando che gli ordini di trasferimento e il netting dovrebbero essere giuridicamente vincolanti nelle giurisdizioni di tutti gli Stati membri e opponibili ai terzi;
- (12) considerando che le regole sul carattere definitivo del netting non dovrebbero impedire che i sistemi, prima del netting, verifichino se gli ordini immessi nel sistema ottemperano alle regole del sistema stesso, permettendo che si effettui il regolamento di detto sistema;
- (13) considerando che la presente direttiva non dovrebbe impedire in alcun modo a un partecipante o a un terzo di far valere qualsiasi diritto o credito risultante dall'operazione sottostante che la legge possa riconoscerli ai fini di ricupero o di restituzione in relazione a un ordine di trasferimento immesso in un sistema, ad esempio nel caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non porti al ricalcolo del netting o alla revoca dell'ordine di trasferimento immesso nel sistema;
- (14) considerando che è necessario garantire che gli ordini di trasferimento non possano venire revocati dal momento definito dalle regole del sistema;
- (15) considerando che è necessario che uno Stato membro notifichi immediatamente agli altri Stati membri l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti di uno dei partecipanti al sistema;
- (16) considerando che una procedura d'insolvenza non dovrebbe avere effetto retroattivo sui diritti e gli obblighi dei partecipanti a un sistema;
- (17) considerando che la presente direttiva mira inoltre a determinare, nel caso di una procedura d'insolvenza relativa a un partecipante a un sistema, quale legge fallimentare sia applicabile in merito ai diritti e agli obblighi di detto partecipante in relazione alla sua partecipazione a un sistema;
- (18) considerando che la garanzia in titoli deve essere isolata dagli effetti dell'applicazione della legge fallimentare al partecipante insolvente;
- (19) considerando che le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 devono applicarsi soltanto a un libro contabile, conto o sistema di deposito accentrato che provino l'esistenza di diritti di proprietà su tali titoli o del diritto di consegnarli o trasferirli;
- (20) considerando che le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 sono dirette ad assicurare che qualora il partecipante, la banca centrale di uno Stato membro o la futura Banca centrale europea abbiano una garanzia in titoli valida ed effettiva, come stabilito dalla legge dello Stato membro nel quale è situato il corrispondente libro contabile, conto o sistema di deposito accentrato, la validità ed opponibilità di tale garanzia nei confronti del sistema (e del relativo operatore) e di qualsiasi altra persona che rivendichi diritti direttamente o indirettamente tramite il sistema dovrebbero essere determinate unicamente in base alla legge di detto Stato membro;
- (21) considerando che le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 non sono dirette a pregiudicare l'applicazione e gli effetti della legge dello Stato membro a norma della quale i titoli sono costituiti in garanzia o della legge dello Stato dove i titoli possono essere altrimenti situati (compresa, senza limitazioni, la normativa riguardante la creazione, la proprietà o il trasferimento di tali titoli o dei diritti su di essi), né devono essere interpretate nel senso che tale garanzia sia direttamente opponibile o possa essere riconosciuta in qualunque Stato membro a prescindere da quanto prescrive la legge di detto Stato membro;
- (22) considerando che è opportuno che gli Stati membri si adoperino per stabilire sufficienti collegamenti tra tutti i sistemi di regolamento titoli contemplati dalla presente direttiva allo scopo di promuovere la massima trasparenza e la certezza giuridica delle operazioni relative a titoli trasferibili;
- (23) considerando che l'adozione della presente direttiva costituisce la modalità più appropriata per la realizzazione degli obiettivi summenzionati e non va al di là di quanto è necessario per la loro realizzazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Le disposizioni della presente direttiva si applicano:

- a) ad ogni sistema definito all'articolo 2, lettera a), disciplinato dalla legge di uno Stato membro e che opera in una valuta qualsiasi, in ecu o nelle diverse valute che il sistema converte l'una nell'altra;
- b) ad ogni partecipante a tale sistema;
- c) alla garanzia in titoli fornita in relazione
 - alla partecipazione a un sistema ovvero
 - a operazioni delle banche centrali degli Stati membri, connesse con le loro funzioni di banca centrale.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «sistema»: un accordo formale
 - fra tre o più partecipanti, senza contare un eventuale agente di regolamento, un'eventuale controparte centrale, un'eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto, con regole comuni e accordi standardizzati per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti,
 - disciplinato dalla legge di uno Stato membro scelta dai partecipanti; i partecipanti, comunque, possono solo optare per la legge dello Stato membro nel quale almeno uno di essi ha la propria sede sociale, e
 - designato, fatti salvi altri requisiti più rigorosi di applicazione generale imposti dalla legislazione nazionale, come sistema e notificato alla Commissione dallo Stato membro di cui si applica la legge, dopo che lo Stato membro stesso ne abbia accertato la conformità alle regole dello stesso.

Fatti salvi i requisiti di cui al primo comma, uno Stato membro può designare come sistema un accordo formale consistente nell'esecuzione di ordini di trasferimento come definiti nel secondo trattino della lettera i) nonché nell'esecuzione, entro certi limiti, di ordini relativi ad altri strumenti finanziari, qualora esso ritenga giustificata sotto il profilo del rischio sistemico tale designazione.

Inoltre, uno Stato membro, vagliando caso per caso, può designare come sistema un accordo formale tra due partecipanti, senza contare un eventuale agente di regolamento, un'eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto, qualora ritenga giustificata sotto il profilo del rischio sistemico tale designazione;

b) «ente»:

- un ente creditizio come definito all'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE⁽¹⁾, inclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 2 di tale direttiva, o
- un'impresa d'investimento come definita all'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE⁽²⁾, esclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a)-k) di tale direttiva, o
- le autorità pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica, o
- qualsiasi impresa la cui sede sociale sia situata al di fuori della Comunità e che eserciti funzioni analoghe a quelle degli enti creditizi o delle imprese d'investimento comunitari di cui al primo e secondo trattino,

che partecipi a un sistema assumendo la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema.

Allorché un sistema è vigilato secondo la legislazione nazionale e il sistema esegue soltanto ordini di trasferimento come definiti nel secondo trattino della lettera i), nonché i pagamenti derivanti da tali ordini, uno Stato membro può decidere di considerare ente le imprese che partecipino a tale sistema, assumendo la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema, quando almeno tre dei partecipanti rientrano nelle categorie di cui al precedente comma e la decisione sia giustificata sotto il profilo del rischio sistemico;

- c) «controparte centrale»: il soggetto interposto tra gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;

⁽¹⁾ Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/13/CE (GU L 66 del 16. 3. 1996, pag. 15).

⁽²⁾ Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE (GU L 84 del 26. 3. 1997, pag. 22).

- d) «agente di regolamento»: il soggetto che fornisce conti di regolamento agli enti e/o alle controparti centrali che partecipano ai sistemi attraverso i quali sono regolati gli ordini di trasferimento all'interno di tali sistemi e che, all'occorrenza, concede credito a tali enti e/o controparti centrali a fini di regolamento;
- e) «stanza di compensazione»: il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette degli enti, di un'eventuale controparte centrale e/o di un eventuale agente di regolamento;
- f) «partecipante»: un ente, una controparte centrale, una stanza di compensazione o un agente di regolamento.

Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante può fungere da controparte centrale, stanza di compensazione o agente di regolamento o assolvere tutti o in parte questi compiti.

Uno Stato membro può decidere, ai fini della presente direttiva, che un partecipante indiretto sia considerato partecipante qualora ritengano giustificata sotto il profilo del rischio sistemico tale decisione e a condizione che il partecipante indiretto sia conosciuto dal sistema;

- g) «partecipante indiretto»: l'ente creditizio di cui al primo trattino dell'articolo 1 della lettera b), avente un rapporto contrattuale con un ente partecipante al sistema, il quale esegua ordini di trasferimento come definiti al primo trattino della lettera i), così da consentire al suddetto ente creditizio di trasmettere ordini di trasferimento attraverso il sistema;
- h) «titoli»: tutti gli strumenti di cui alla sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE;
- i) «ordine di trasferimento»:
- ogni istruzione da parte di un partecipante di mettere a disposizione di un beneficiario una somma di denaro attraverso una scrittura sui conti di un ente creditizio, di una banca centrale o di un agente di regolamento, ovvero ogni istruzione che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento, in base alle regole di tale sistema, ovvero
 - ogni istruzione da parte di un partecipante di trasferire la titolarità o i diritti su uno o più titoli attraverso una scrittura in un libro contabile o altro;
- j) «procedura d'insolvenza»: una procedura concorsuale prevista dalla legge di uno Stato membro o di un paese terzo per liquidare un partecipante o riorganizzarlo, tale da comportare la sospensione dei trasferimenti o dei pagamenti o l'imposizione di limiti all'attività;

- k) «netting»: la conversione in un'unica posizione a debito o a credito dei crediti o dei debiti risultanti da ordini di trasferimento che uno o più partecipanti hanno nei confronti di uno o più altri partecipanti per effetto della quale può essere richiesto o dovuto soltanto il saldo netto;
- l) «conto di regolamento»: conto presso una banca centrale, un agente di regolamento o una controparte centrale usato per detenere fondi e titoli o per regolare operazioni tra i partecipanti a un sistema;
- m) «garanzia in titoli»: tutte le attività realizzabili, fornite sotto forma di pegno (compreso il contante sotto forma di pegno), di operazioni pronti contro termine o contratti simili ovvero al fine di garantire diritti e obblighi che potrebbero sorgere in relazione a un sistema, ovvero fornite alla banche centrali degli Stati membri o alla futura Banca centrale europea.

SEZIONE II

NETTING E ORDINI DI TRASFERIMENTO

Articolo 3

1. Gli ordini di trasferimento e il netting sono legalmente vincolanti e, in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante, sono opponibili ai terzi, purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi in un sistema prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, ovvero eseguiti nel giorno di apertura della procedura d'insolvenza, a meno che il sistema fosse o dovesse essere a conoscenza di detta apertura.
2. Le leggi, i regolamenti, le regole o le prassi sull'inefficacia dei contratti e delle operazioni conclusi anteriormente al momento di apertura della procedura d'insolvenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, non comportano il ricalcolo del netting.
3. Il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso in un sistema è stabilito dalle regole di tale sistema. Qualora la legge nazionale che disciplina il sistema stabilisca le condizioni relative al momento di immissione, le regole del sistema devono essere conformi a tali condizioni.

Articolo 4

Gli Stati membri possono disporre che l'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante non impedisca che i fondi o i titoli disponibili sul conto di regolamento di detto partecipante siano adoperati per adempiere gli obblighi di tale partecipante nel sistema nel giorno di apertura della procedura. Inoltre gli Stati membri possono disporre che una facilitazione di credito del partecipante riguardante il sistema possa essere utilizzata a fronte di una garanzia in titoli in essere e disponibile per soddisfare gli obblighi di tale partecipante verso il sistema.

Articolo 5

Un ordine di trasferimento non può essere revocato da un partecipante a un sistema né da un terzo dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole di tale sistema.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA
D'INSOLVENZA*Articolo 6*

1. Ai fini della presente direttiva per momento di apertura della procedura d'insolvenza si intende il momento in cui l'autorità giudiziaria o amministrativa ha emesso tale decisione.

2. Quando prende una decisione a norma del paragrafo 1, la competente autorità giudiziaria o amministrativa notifica immediatamente la decisione alle autorità competenti designate dal suo Stato membro.

3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 notifica immediatamente agli altri Stati membri.

Articolo 7

Una procedura d'insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi di un partecipante inseriti da o connessi con la sua partecipazione ad un sistema prima del momento di apertura della procedura stessa a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

Nel caso in cui sia aperta una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante a un sistema, i diritti e gli

obblighi derivanti dalla partecipazione stessa a tale sistema, o ad essa connessi, sono stabiliti in base alle regole che disciplinano detto sistema.

SEZIONE IV

ISOLAMENTO DEI DIRITTI DEL DETENTORE DI UNA
GARANZIA IN TITOLI DAGLI EFFETTI
DELL'INSOLVENZA DEL DATORE*Articolo 9*

1. I diritti

- di un partecipante alla garanzia in titoli fornitagli in relazione ad un sistema e
- delle banche centrali degli Stati membri o della futura Banca centrale europea ad una garanzia in titoli loro fornita,

non sono pregiudicati dall'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti del partecipante o della controparte di banche centrali degli Stati membri o della futura Banca centrale europea che hanno fornito la garanzia in titoli. La garanzia può essere realizzata al fine di soddisfare tali diritti.

2. Nei casi in cui i titoli (compresi i diritti sui titoli) sono forniti come garanzia a partecipanti e/o alle banche centrali degli Stati membri o alla futura Banca centrale europea di cui al paragrafo 1 e il loro diritto (o il diritto di un intestatario, agente o terzo che agiscono per conto di costoro) sui titoli è legalmente registrato in un libro contabile, conto o sistema di deposito accentrato situato in uno Stato membro, la determinazione dei diritti di tali enti come detentori dei titoli costituiti in garanzia è disciplinata dalla legge di detto Stato membro.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Gli Stati membri designano i sistemi da includere nel campo d'applicazione della presente direttiva e li notificano alla Commissione; essi informano la Commissione circa le autorità designate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.

Il sistema comunica allo Stato membro la cui legge è applicabile i partecipanti al sistema, compresi eventuali partecipanti indiretti, nonché qualsiasi cambiamento successivo.

Articolo 11

Al fine di proteggerli, ciascuno Stato membro può imporre ai sistemi condizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 12

1. Gli Stati membri fanno entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...(*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative nazionali, che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. In tale comunicazione essi presentano una tabella indicante le disposizioni nazionali già in vigore o appositamente ema-

nate, in corrispondenza di ciascun articolo della presente direttiva.

Articolo 13

Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 12, paragrafo 1 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'applicazione della presente direttiva, corredandola, se del caso, delle opportune proposte per la sua modifica.

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

*Per il Parlamento
europeo
il Presidente*

*Per il Consiglio
il Presidente*

(*) 18 mesi dopo la pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 30 maggio 1996 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di direttiva concernente il carattere definitivo dei regolamenti e la garanzia collaterale, fondata sull'articolo 100 A del trattato CE.

Il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo hanno formulato i loro pareri rispettivamente il 31 ottobre 1996 e il 9 aprile 1997. L'Istituto monetario europeo ha formulato il suo parere il 21 novembre 1996.

Sulla base di tali pareri la Commissione ha presentato una proposta modificata il 4 luglio 1997.

2. Il 13 ottobre 1997 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 189 B del trattato.

II. OBIETTIVI

La direttiva è volta a ridurre il rischio sistemico nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli ed a minimizzare la perturbazione del sistema provocata dalla procedura di insolvenza nei confronti di uno dei partecipanti al sistema stesso, prevedendo che:

- gli ordini di trasferimento e il netting sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema,
- la garanzia in titoli fornita in relazione alla partecipazione a un sistema non è pregiudicata dall'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del partecipante che ha fornito la garanzia in titoli.

La direttiva riguarda inoltre la garanzia in titoli fornita in relazione a operazioni delle banche centrali degli Stati membri e della futura Banca centrale europea.

Essa contribuisce pertanto a migliorare l'efficienza dei sistemi di pagamento e dei sistemi di regolamento titoli nell'Unione europea ed a sviluppare il quadro giuridico necessario per la terza fase dell'Unione economica e monetaria.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

A. Titolo della direttiva

Il titolo della direttiva è stato modificato in «direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli». Il nuovo titolo combina elementi della proposta originaria della Commissione («carattere definitivo del regolamento») con elementi della proposta del Parlamento europeo (riferimento ai «sistemi di pagamento e sistemi di regolamento su valori mobiliari»). La posizione comune fa quindi parzialmente propria l'intenzione contenuta nell'emendamento n. 1 proposto dal Parlamento europeo.

B. Sezione I — Campo d'applicazione e definizioni (articoli 1 e 2)

a) Campo d'applicazione (articolo 1)

Conformemente alla proposta modificata della Commissione la posizione comune:

- ha aggiunto al campo d'applicazione della direttiva i sistemi di regolamento titoli, stabilendo che un sistema può essere un sistema di pagamento e/o un sistema di regolamento titoli. Al riguardo la posizione comune include i principi contenuti negli emendamenti 1, 4 (parzialmente), 7, 8, 9, 11 (parzialmente), 14, 15, 16, 17 (parzialmente) e 20 (parzialmente) proposti dal Parlamento europeo;
- specifica che la direttiva comprende anche i sistemi che operano nelle diverse valute che il sistema converte l'una nell'altra. Non è stato inserito un esplicito riferimento all'euro per gli stessi motivi che hanno indotto la Commissione ad escludere tale riferimento dalla sua proposta modificata, cioè in quanto esso è superfluo e la menzione dell'ecu e dell'euro nello stesso testo potrebbe indurre a pensare che i due possano coesistere. Al riguardo la posizione comune ha fatto parzialmente proprio l'emendamento n. 4 proposto dal Parlamento europeo.

Rispetto alla proposta della Commissione la posizione comune:

- non contempla la partecipazione di enti comunitari a sistemi di paesi terzi, ma limita il campo d'applicazione a sistemi disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro. Tuttavia, nel settimo considerando è specificato che gli Stati membri possono applicare le disposizioni della direttiva ai rispettivi enti nazionali che partecipano ai sistemi di paesi terzi e alla garanzia in titoli fornita in relazione alle partecipazioni a detti sistemi. Per tale motivo la posizione comune non ha fatto proprio l'emendamento n. 5 proposto dal Parlamento europeo;
- non fa esplicito riferimento a operazioni di politica monetaria nel definire il campo di applicazione della garanzia in titoli, ma contempla le operazioni delle banche centrali connesse alle loro funzioni di banca centrale.

b) *Definizioni (articolo 2)*

1. Le definizioni della direttiva delimitano in modo più preciso il campo di applicazione della medesima.

La posizione comune si differenzia su vari punti dalla proposta della Commissione. Le differenze, spiegate in appresso, riguardano principalmente:

- l'estensione delle definizioni per tener conto dell'inclusione dei sistemi di regolamento titoli nel campo di applicazione della direttiva.

Poiché le disposizioni della direttiva si applicano in modo essenzialmente analogo sia ai sistemi di regolamento titoli che ai sistemi di pagamento, nelle definizioni non viene operata alcuna distinzione fra i due tipi di sistema;

- il fatto che i sistemi di pagamento dei paesi terzi non sono compresi nel campo di applicazione;
 - le condizioni relative alla costituzione di un sistema e ai suoi partecipanti;
2. Le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un accordo possa essere considerato un sistema ai fini della direttiva sono esposte nella definizione di «sistema», nell'articolo 2, lettera a). La posizione comune si basa sulle definizioni di «sistema di pagamento» e «sistema di pagamento comunitario» contenute nella proposta della Commissione, ma le modifica ed aggiunge ad esse alcune salvaguardie giuridiche. In particolare:

- un sistema deve essere un accordo formale con regole comuni ed accordi standardizzati per l'esecuzione di ordini di trasferimento fra i partecipanti. La posizione comune tiene quindi parzialmente conto dell'intento dell'emendamento n. 10 proposto dal Parlamento europeo, che richiede norme per l'esecuzione degli ordini di pagamento;
- è stato stabilito un numero minimo di tre enti partecipanti anziché due come proposto dalla Commissione. In taluni casi gli Stati membri possono tuttavia designare un sistema cui partecipano solo due enti;
- la legislazione che disciplina il sistema è quella scelta dai partecipanti, come nella proposta della Commissione. Quest'ultima stabilisce inoltre che, in assenza di tale scelta, il sistema di pagamento debba essere considerato situato nello Stato membro in cui avviene il regolamento. In molti casi può essere difficile determinare con esattezza dove avvenga un regolamento o una scrittura e per evitare un'incertezza giuridica la posizione comune non contempla una siffatta disposizione. Nella posizione comune non è pertanto stata incorporata la parte dell'emendamento n. 11 del Parlamento europeo che fa riferimento al luogo in cui avviene il regolamento o la scrittura;
- è necessaria la designazione come sistema da parte dello Stato membro di cui si applica la legislazione;
- lo Stato membro che designa un sistema deve accertarsi della conformità delle regole dello stesso;
- sono disciplinati soltanto sistemi che eseguono ordini riguardanti denaro o titoli secondo la definizione della direttiva. In alcuni casi gli Stati membri possono tuttavia designare come sistemi accordi di esecuzione di ordini relativi ad altri strumenti finanziari, in particolare merci.

L'emendamento n. 6 proposto dal Parlamento europeo non è stato incorporato, in quanto l'impostazione della posizione comune per quanto concerne i requisiti di un «sistema» differisce sia da quella definita nella proposta della Commissione che da quella proposta dal Parlamento europeo. Introducendo requisiti specifici quanto agli elementi di un sistema, la posizione comune tiene tuttavia conto delle preoccupazioni sottiacenti del Parlamento europeo.

3. Per migliorare la stabilità dei sistemi contemplati dalla direttiva la posizione comune introduce taluni criteri per stabilire quali imprese possano partecipare ad un sistema.

All'articolo 2, lettera f), è introdotto il nuovo termine «partecipante», al fine di comprendere tutte le entità che partecipano ad un sistema, rendendo nel contempo possibile operare, se necessario, una distinzione fra le medesime. Le entità contemplate sono: l'ente, definito all'articolo 2, lettera b), la controparte centrale, definita all'articolo 2, lettera c), l'agente di regolamento definito all'articolo 2, lettera d), e/o la stanza di compensazione, definita all'articolo 2, lettera e). Gli Stati membri possono anche, in alcuni casi, considerare partecipante un partecipante indiretto, quale definito all'articolo 2, lettera g) (cfr. punto 4).

Nella definizione del termine «ente» [articolo 2, lettera b)] sono stabilite le condizioni da soddisfare affinché un'impresa sia considerata ente ai fini della direttiva. Tale definizione, basata sulla definizione dei termini «ente» e «partecipazione diretta» [articolo 2, lettere a) e b) della proposta della Commissione], prevede che, per rientrare nel campo di applicazione, un'impresa debba:

- appartenere ad una delle quattro categorie fondamentali di imprese: enti creditizi, imprese di investimento, autorità pubbliche e imprese assistite da garanzia pubblica, imprese di paesi terzi che esercitino funzioni analoghe, e
- partecipare ad un sistema cui compete la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere che imprese che non sono enti ai sensi della direttiva possono essere considerate enti se partecipano ad un sistema di regolamenti titoli e se almeno tre degli altri partecipanti rientrano nelle categorie fondamentali di enti suindicate. Per garantire un certo livello di controllo da parte delle autorità, i sistemi con partecipanti che non rientrano nelle categorie fondamentali devono essere autorizzati in conformità della legislazione nazionale. La posizione comune tiene conto della situazione di taluni Stati membri nei quali i pagamenti relativi ai trasferimenti di titoli sono effettuati separatamente, stabilendo che siffatti sistemi sono contemplati.

I termini «controparte centrale», articolo 2, lettera c), «agente di regolamento», articolo 2, lettera d) e «stanza di compensazione», articolo 2, lettera e), sono definiti in relazione alle specifiche funzioni da essi esercitate nell'ambito del sistema.

4. Rispetto alla proposta della Commissione la posizione comune aggiunge un nuovo elemento, concedendo agli Stati membri la possibilità di comprendere nei loro sistemi partecipanti indiretti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) il partecipante indiretto è un ente creditizio,
- ii) solo i sistemi di pagamento possono avere partecipanti indiretti,
- iii) il partecipante indiretto deve avere un rapporto contrattuale con un ente partecipante

[queste 3 condizioni sono stabilite nella nuova definizione di «partecipante indiretto» all'articolo 2, lettera g)],

- iv) un partecipante indiretto può essere considerato partecipante soltanto se ciò è giustificato sotto il profilo del rischio sistemico,
- v) il partecipante indiretto deve essere conosciuto dal sistema a cui partecipa indirettamente,

[tali condizioni sono stabilite all'articolo 2, lettera f), nella definizione di «partecipante»]

- vi) anche il partecipante indiretto deve essere notificato, insieme agli altri partecipanti, allo Stato membro di cui si applica la legislazione

[tale condizione è stabilita all'articolo 10, secondo comma].

5. In seguito all'introduzione dei sistemi di regolamento titoli, come proposto dalla Commissione nella sua proposta modificata, la definizione di «ordine di pagamento» contenuta nella proposta della Commissione è stata modificata e il termine è stato sostituito da «ordine di trasferimento» [articolo 2, lettera i)], che comprende ora i trasferimenti di denaro e di titoli. La posizione comune ha quindi fatto proprio, benché con una formulazione leggermente diversa, l'emendamento n. 9 proposto dal Parlamento europeo. Il termine «titoli» è stato definito separatamente nell'articolo 2, lettera h), con un riferimento alla direttiva

93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari. La parte della definizione di «ordine di trasferimento» che si riferisce al trasferimento di una somma di denaro è stata ampliata per comprendere tutti i possibili meccanismi di esecuzione di un ordine di trasferimento attraverso un sistema.

6. Le definizioni di «procedura di insolvenza», «netting» e «garanzia in titoli» sono state modificate rispetto alla proposta della Commissione:

- la definizione di «procedura di insolvenza» [articolo 2, lettera j)] è stata resa più flessibile ed è ora incentrata sull'aspetto che costituisce l'essenza della direttiva, ossia la sospensione o limitazione di pagamenti o trasferimenti di titoli;
- la definizione di «netting», articolo 2, lettera k), è basata sulla definizione di «netting dei pagamenti», ma tiene conto della inclusione dei titoli nel campo di applicazione;
- la definizione di «garanzia in titoli», articolo 2, lettera m), è stata modificata rispetto alla proposta della Commissione e formulata in modo più preciso. Nel nono considerando è specificato che la definizione non incide tuttavia sulle disposizioni della legislazione nazionale circa il tipo di garanzia in titoli che può essere usato. Per effetto della soppressione del riferimento alle operazioni di politica monetaria nel campo di applicazione della direttiva, la definizione di garanzia in titoli fa ora riferimento a tutte le attività fornite alle banche centrali degli Stati membri o alla futura Banca centrale europea.

In seguito all'inserimento del nuovo articolo 4 è stata aggiunta la nuova definizione di «conto di regolamento», articolo 2, lettera l).

7. In seguito alle modifiche del campo di applicazione della direttiva rispetto alla proposta della Commissione, le definizioni di «ente comunitario», «ente di un paese terzo», «sistema di pagamento di un paese terzo» e «operazione di politica monetaria» sono state soppresse in quanto superflue; la posizione comune non comprende pertanto gli emendamenti nn. 12 e 13 proposti dal Parlamento europeo.

C. Sezione II — Netting e ordini di trasferimento (articoli 3, 4 e 5)

1. Nell'articolo 3 della posizione comune (articolo 3 della proposta della Commissione) è esposto l'elemento chiave della direttiva, cioè che il netting e gli ordini di trasferimento sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi anche in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante. Senza modificare gli elementi fondamentali delle disposizioni, la formulazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 è stata modificata rispetto alla proposta della Commissione e tiene ora conto del fatto che il termine «partecipante» è stato definito nell'articolo 2 e che il momento di apertura della procedura di insolvenza è stato definito nell'articolo 6 (cfr. infra).

Per evitare dubbi in merito alle transazioni effettuate in buona fede dall'ente insolvente o da un altro partecipante dopo l'apertura della procedura fallimentare, la posizione comune introduce una nuova disposizione nell'articolo 3, paragrafo 1. Essa prevede che gli ordini di trasferimento eseguiti dopo l'apertura della procedura di insolvenza siano trattati come ordini di trasferimento immessi prima dell'apertura delle procedure fallimentari se il sistema non è a conoscenza dell'apertura di tali procedure. Le modalità di informazione del sistema in merito a detta apertura sono stabilite nella legislazione nazionale.

Nel dodicesimo considerando è specificato che le regole sul carattere definitivo del netting non devono impedire che i sistemi verifichino se gli ordini immessi nel sistema ottemperino alle regole del sistema stesso, permettendo che si effettui il regolamento di detto sistema. Nel tredicesimo considerando si precisa inoltre che la direttiva non deve impedire a un partecipante o a un terzo di far valere qualsiasi diritto o credito risultante dall'operazione sottostante che la legge possa riconoscergli ai fini del recupero o della restituzione in relazione a un ordine di trasferimento immesso in un sistema, ad esempio nel caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non porti al ricalcolo del netting o alla revoca dell'ordine di trasferimento immesso nel sistema.

2. Nell'articolo 3, paragrafo 3, che è basato sull'ultima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, della proposta della Commissione, la posizione comune stabilisce norme specifiche per quanto concerne la definizione del momento di immissione di un ordine di trasferimento nel sistema.
3. Per non ostare alla prassi corrente in alcuni Stati membri, l'articolo 4 della posizione comune prevede che gli Stati membri possano permettere che fondi o titoli detenuti per conto del partecipante insolvente presso un agente di regolamento oppure una facilitazione di credito esistente possano essere impiegati per compensare un eventuale saldo negativo del partecipante insolvente nei confronti del sistema il giorno di apertura della procedura di insolvenza.
4. L'articolo 5 della posizione comune mantiene la flessibilità dell'articolo 4 della proposta della Commissione, che permette al sistema di definire le norme relative alla revoca di un ordine di trasferimento. Il divieto di revoca si applica ad altri partecipanti al sistema nonché ai terzi. La parte dell'emendamento n. 17 proposto dal Parlamento europeo concernente la revoca di un ordine di trasferimento non è pertanto stata incorporata nella posizione comune.

D. Sezione III — Disposizioni relative alla procedura di insolvenza (articoli 6, 7 e 8)

1. Come proposto dal Parlamento europeo nell'emendamento n. 21, la posizione comune introduce una disposizione, l'articolo 6, paragrafo 1, che definisce il momento di apertura della procedura di insolvenza. Per evitare il crearsi di una «zona grigia» fra il momento in cui la decisione di apertura della procedura di insolvenza è stata effettivamente presa e il momento in cui si suppone che tale decisione sia stata presa, la posizione comune definisce il momento di apertura della procedura di insolvenza come il momento in cui l'autorità giudiziaria o amministrativa ha emesso tale decisione.

Il mercato dovrebbe essere presumibilmente a conoscenza della decisione, attraverso mezzi di comunicazione elettronica o in altro modo, o quasi contemporaneamente alla sua emissione; la posizione comune non contiene pertanto prescrizioni in materia di notifica al pubblico. Per garantire tuttavia che le autorità siano sempre informate immediatamente di una siffatta decisione, l'articolo 6, paragrafo 2, della posizione comune stabilisce che ciascuno Stato membro debba designare un'autorità che deve essere informata della decisione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa che ha preso tale decisione. Spetta agli Stati membri decidere quale autorità debba ricevere l'informazione e quali eventuali procedure di informazione debbano essere introdotte a livello nazionale.

Nel momento in cui l'autorità nazionale riceve tali informazioni, essa raramente saprà se l'ente insolvente è membro di uno o più sistemi e, in caso affermativo, in quali paesi. L'articolo 6, paragrafo 3 della posizione comune stabilisce pertanto che gli Stati membri nei quali sono state aperte le procedure di insolvenza debbano notificare tale apertura a tutti gli altri Stati membri. Per consentire agli Stati membri

una certa flessibilità, la posizione comune non stabilisce quali enti debbano effettuare o ricevere la notifica. La Commissione si è impegnata a comporre un elenco, basato sulle informazioni fornite dagli Stati membri, al fine di facilitare la notifica.

Per ottenere chiarezza giuridica, la posizione comune affronta quindi la questione della definizione del momento di apertura della procedura di insolvenza in modo diverso da quello proposto dal Parlamento europeo nell'emendamento n. 21, che non è stato incorporato nella posizione comune.

2. Per proteggere il sistema dalle ripercussioni di disposizioni che consentono che l'apertura della procedura di insolvenza abbia effetto dalla mezzanotte precedente l'effettiva apertura della medesima, l'articolo 7 della posizione comune segue l'impostazione prevista nell'articolo 5 della proposta della Commissione e stabilisce che la procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema non abbia effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi di un partecipante connessi con la sua partecipazione ad un sistema. La formulazione è stata modificata rispetto alla proposta della Commissione per garantire una maggiore precisione e la posizione comune tiene quindi conto dello spirito dell'emendamento n. 18 proposto dal Parlamento europeo.

3. L'articolo 8 della posizione comune, che si conforma all'articolo 6 della proposta della Commissione, è considerato importante per evitare incertezze quanto alla legislazione applicabile nel caso in cui una procedura di insolvenza sia aperta nei confronti del partecipante ad un sistema. La proposta della Commissione fa riferimento alla legislazione dello Stato nel quale il sistema è situato, ma poiché la posizione comune non definisce dove un sistema è fisicamente situato, la legislazione applicabile è la legislazione che disciplina il sistema, cioè, conformemente all'articolo 2, lettera a) della posizione comune, la legislazione scelta dai partecipanti.

Pertanto nella posizione comune non è stato incorporato l'emendamento n. 19 proposto dal Parlamento europeo.

E. Sezione IV — Garanzia in titoli (articolo 9)

L'articolo 9, paragrafo 1 della posizione comune (articolo 7 della proposta della Commissione) riguardante i diritti alla garanzia in titoli riprende essenzialmente l'emendamento n. 20 proposto dal Parlamento europeo, apportando soltanto alcune modifiche alla formulazione dovute all'introduzione della definizione di «partecipante» e alla modifica del campo di applicazione della direttiva dal quale è escluso il riferimento alla «politica monetaria».

L'articolo 7, paragrafo 2 della proposta della Commissione è stato soppresso, come proposto dal Parlamento europeo. In sostituzione, nella posizione comune è stata introdotta, all'articolo 9, paragrafo 2, una nuova disposizione che definisce la legislazione applicabile nei casi in cui i titoli sono forniti come garanzia e il diritto del detentore della garanzia è registrato in un libro contabile, conto o sistema di deposito accentrato dai quali si evinca l'esistenza di diritti di proprietà nella o sulla consegna o trasferimento dei titoli in questione.

F. Sezione V — Disposizioni finali (articoli da 10 a 15)

L'articolo 10 della posizione comune riguarda alcune procedure di notifica che devono essere considerate un complemento necessario della definizione dei termini «sistema» e «partecipante indiretto» contenute nell'articolo 2 e delle prescrizioni in materia di notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

L'articolo 11 della posizione comune precisa che la direttiva contiene prescrizioni minime e che, per proteggere i sistemi, gli Stati membri possono imporre condizioni più rigorose di quelle previste nella medesima.

Rispetto alla proposta della Commissione l'articolo 12 della posizione comune stabilisce la data di attuazione in relazione alla data di pubblicazione della direttiva, tenuto conto dell'incertezza riguardo alla data precisa di adozione definitiva della direttiva.

Per garantire il controllo dell'applicazione della direttiva, l'articolo 13 della posizione comune fa proprio l'articolo 9 della proposta della Commissione, che impone alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'applicazione della direttiva, corredandola se del caso delle opportune proposte di modifica.

G. Considerando

I considerando sono stati adeguati in base alle modifiche apportate alla proposta della Commissione. La posizione comune riprende ampiamente l'emendamento n. 2 proposto dal Parlamento europeo come considerando n. 5, con una formulazione leggermente diversa. La convenzione relativa alle procedure di insolvenza nonché la proposta di direttiva in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi si fondano sul principio del reciproco riconoscimento, e non dell'armonizzazione, della legge fallimentare. Pertanto, la prima frase dell'emendamento n. 2 non è stata inserita nella posizione comune, per non anticipare la futura normativa comunitaria. La posizione comune non comprende l'emendamento n. 3 proposto dal Parlamento europeo, in quanto la Comunità europea non è obbligata a tener conto delle raccomandazioni della Banca dei regolamenti internazionali.

H. Conclusione

Il Consiglio ritiene che tutte le modifiche della proposta della Commissione siano conformi agli obiettivi della direttiva, cioè la limitazione del rischio sistemico nei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e la riduzione al minimo della perturbazione del sistema provocata dalla procedura di insolvenza nei confronti di uno dei partecipanti. Le modifiche del testo della proposta della Commissione sono volte a creare un equilibrio fra l'esigenza di introdurre talune salvaguardie giuridiche per garantire i diritti di tutti i partecipanti e dei terzi e l'esigenza di consentire un funzionamento sufficientemente flessibile dei sistemi contemplati dalla direttiva.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 44/97

definita dal Consiglio il 16 ottobre 1997

**in vista dell'adozione della direttiva 97/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . . ,
relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni
terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità**

(97/C 375/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'arti-
colo 189 B del trattato⁽²⁾,

- (1) considerando che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre procedere alla codificazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽³⁾, così come della direttiva 93/97/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che integra la direttiva 91/263/CEE per quanto attiene alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite⁽⁴⁾, riunendole in un testo unico;
- (2) considerando che il settore delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite è d'importanza capitale per l'industria delle telecomunicazioni, la quale è, a sua volta, uno dei pilastri dell'economia della Comunità;
- (3) considerando che nel suo «Libro verde» sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione la Commissione ha proposto di accelerare l'introduzione del pieno riconoscimento reciproco dell'omologazione quale misura indispensabile per lo sviluppo di un mercato dei terminali competitivo di dimensioni comunitarie;

- (4) considerando che, nel suo «Libro verde» su un approccio comune nel campo delle comunicazioni via satellite nella Comunità, la Commissione ha proposto l'introduzione del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite come una delle principali condizioni preliminari per lo sviluppo, tra l'altro, di un mercato comunitario di tali apparecchiature;
- (5) considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 30 giugno 1988⁽⁵⁾ sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione, ha affermato tra i principali obiettivi della politica delle telecomunicazioni il pieno riconoscimento reciproco dell'omologazione delle apparecchiature terminali sulla base di una rapida elaborazione di specifiche comuni europee di conformità;
- (6) considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 19 dicembre 1991⁽⁶⁾ sulla realizzazione del mercato unico nel settore dei servizi e delle apparecchiature di comunicazione via satellite, ha riconosciuto che l'armonizzazione e la liberalizzazione delle appropriate apparecchiature delle stazioni terrestri per le comunicazioni via satellite, nel rispetto delle condizioni necessarie per l'osservanza dei requisiti essenziali, costituiscono uno dei principali obiettivi della politica in materia di telecomunicazioni via satellite;
- (7) considerando che nella sua decisione 87/95/CEE⁽⁷⁾ il Consiglio ha definito le misure da attuare per promuovere la normalizzazione in Europa e per preparare e applicare norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
- (8) considerando che nella sua risoluzione del 7 maggio 1985⁽⁸⁾ il Consiglio ha previsto un nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione;
- (9) considerando che il campo di applicazione della presente direttiva deve basarsi su una definizione generale dei termini «apparecchiature terminali» e «apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite» in modo da consentire lo sviluppo tecnico dei prodotti; che tale campo di applicazione esclude le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite espres-

⁽¹⁾ GU C 204 del 15. 7. 1996, pag. 3.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 maggio 1996 (GU 166 del 10. 6. 1996, pag. 60), posizione comune del Consiglio del 16 ottobre 1997 e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 290 del 24. 11. 1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 257 del 4. 10. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 8 del 14. 1. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

- samente costruite per essere utilizzate come parte della rete pubblica terrestre di telecomunicazioni; che ciò ha lo scopo di escludere, tra l'altro, le stazioni terrestri di gateway via satellite per applicazioni relative ai collegamenti di grande portata nel contesto della fornitura dell'infrastruttura (quali ad esempio le stazioni di grande diametro) e le stazioni terrestri di seguito e di controllo via satellite;
- (10) considerando che la presente direttiva non pregiudica gli attuali diritti speciali od esclusivi riguardanti le comunicazioni via satellite che possono essere mantenuti dagli Stati membri, secondo il diritto comunitario;
- (11) considerando che l'armonizzazione delle condizioni di immissione sul mercato delle apparecchiature terminali di telecomunicazione crea le condizioni per un mercato aperto e unificato; che la realizzazione di un mercato transeuropeo aperto ed avanzato per le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite richiede ugualmente efficaci ed efficienti procedure armonizzate di certificazione, di prova, di marcatura, di garanzia di qualità e di sorveglianza del prodotto; che l'alternativa alla legislazione comunitaria è costituita da un analogo sistema di disposizioni negoziate tra gli Stati membri che comporterebbe ovvie difficoltà a causa del numero di organismi che sarebbero chiamati a partecipare ai numerosi negoziati bilaterali; che una tale soluzione non è realizzabile e non sarebbe né rapida né efficace e che pertanto gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere raggiunti sufficientemente dagli Stati membri; che, al contrario, la direttiva comunitaria si è ripetutamente dimostrata un mezzo praticabile, rapido ed efficiente, in particolare nel settore delle telecomunicazioni; che pertanto gli obiettivi dell'intervento di cui trattasi possono essere conseguiti in maniera più adeguata a livello comunitario;
- (12) considerando che la legislazione comunitaria, nella sua forma attuale, prevede — in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità, cioè alla libera circolazione delle merci — che gli ostacoli ai movimenti all'interno della Comunità risultanti dalle disparità delle legislazioni nazionali in materia di commercializzazione dei prodotti debbano essere accettati qualora siano necessari per soddisfare esigenze imprescindibili; che pertanto l'armonizzazione delle legislazioni in questo caso deve limitarsi esclusivamente alle prescrizioni necessarie per soddisfare i requisiti essenziali relativi alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite; che tali requisiti devono sostituire le corrispondenti prescrizioni nazionali in quanto essenziali;
- (13) considerando che i requisiti essenziali devono essere soddisfatti per salvaguardare l'interesse generale; che tali requisiti devono essere applicati opportunamente per tener conto del livello tecnologico esistente al momento della fabbricazione nonché degli imperativi economici;
- (14) considerando che la direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione⁽¹⁾, e la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽²⁾, si applicano, in particolare, al settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
- (15) considerando che la direttiva 73/23/CEE contempla in generale anche la sicurezza delle persone;
- (16) considerando che la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica⁽³⁾, prescrive procedure armonizzate per la protezione delle apparecchiature dalle perturbazioni elettromagnetiche e definisce i requisiti in materia di protezione e le relative procedure di ispezione; che le prescrizioni generali della direttiva 89/336/CEE si applicano tra l'altro ai settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione così come delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite; che le prescrizioni in materia di compatibilità elettromagnetica, nella misura in cui sono specifiche delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, sono definite nella presente direttiva;
- (17) considerando che, tenuto conto dei requisiti essenziali e al fine di aiutare i fabbricanti a dimostrare la conformità a tali requisiti, è auspicabile disporre di norme armonizzate a livello europeo per tutelare l'interesse generale nella progettazione e fabbricazione di apparecchiature terminali oltre che al fine di consentire la verifica della conformità a tali requisiti; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare la natura di testi non vincolanti; che a tal fine il comitato europeo per la normalizzazione (CEN), il comitato europeo per la normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e l'istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) sono organismi riconosciuti competenti ad adottare norme armonizzate; che ai sensi della presente direttiva una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di questi organismi, su mandato della Commissione secondo le disposizioni
- ⁽¹⁾ GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1).
- ⁽²⁾ GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE (GU L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).
- ⁽³⁾ GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1).

- della direttiva 83/189/CEE, ed in base agli orientamenti generali di cui sopra;
- (18) considerando che, per rispettare i requisiti essenziali relativi all'interfunzionamento con le reti pubbliche di telecomunicazione e, in casi in cui ciò si giustifichi, attraverso tali reti, non è in generale possibile soddisfare tali requisiti se non attraverso soluzioni tecniche uniche; che tali soluzioni avranno pertanto carattere obbligatorio;
- (19) considerando che le proposte di norme tecniche comuni sono generalmente elaborate in base a norme armonizzate e, per garantire l'appropriato coordinamento tecnico su un'ampia base europea, sulla scorta di consulenze integrative, in particolare da parte del comitato incaricato dell'applicazione delle raccomandazioni tecniche (TRAC) in materia di telecomunicazione;
- (20) considerando che, per quanto concerne l'interfaccia con il sistema spaziale, le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite sono configurate per l'emissione dei segnali di radiocomunicazione oppure per l'emissione e ricezione dei segnali di radiocomunicazione oppure per la sola ricezione di tali segnali;
- (21) considerando che, per quanto concerne l'interfaccia terrestre, le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite sono di due tipi: destinate, oppure non destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni;
- (22) considerando che le orbite (come l'orbita geostazionaria, le basse orbite terrestri e le orbite ellittiche) sono traiettorie descritte nello spazio da satelliti o da altri sistemi spaziali e costituiscono una risorsa naturale limitata;
- (23) considerando che le risorse orbitali sono utilizzate unitamente allo spettro delle radiofrequenze, che a sua volta è una risorsa naturale limitata; che le apparecchiature delle stazioni terrestri di trasmissione via satellite utilizzano entrambe tali risorse;
- (24) considerando che, per lo sviluppo delle comunicazioni europee via satellite, è importante l'utilizzo efficace delle risorse orbitali unitamente allo spettro delle radiofrequenze, evitando dannose interferenze tra i sistemi di comunicazione con base spaziale, i sistemi di comunicazione con base terrestre e altri sistemi tecnici; che bisogna tener conto che l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) definisce criteri per l'efficace impiego delle risorse orbitali, nonché per il coordinamento delle radiofrequenze onde garantire la coesistenza dei sistemi spaziali e terrestri evitando indebite interferenze;
- (25) considerando che l'armonizzazione delle condizioni di immissione sul mercato delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite consentirà l'uso efficace delle risorse orbitali e dello spettro delle radiofrequenze, agevolando la soppressione di dannose interferenze tra i sistemi di comunicazione con base spaziale, i sistemi di comunicazione con base terrestre e altri sistemi tecnici;
- (26) considerando che, con riguardo ai requisiti essenziali che impongono l'uso efficace delle risorse orbitali e dello spettro delle radiofrequenze, nonché per evitare dannose interferenze tra i sistemi di comunicazione con base spaziale, i sistemi di comunicazione con base terrestre e altri sistemi tecnici, non è in generale possibile soddisfare tali requisiti se non attraverso soluzioni tecniche specifiche; che sono pertanto necessarie norme tecniche comuni;
- (27) considerando che le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite utilizzabili per l'emissione ovvero per l'emissione e la ricezione di segnali di radiocomunicazione possono essere soggette, oltre che alle disposizioni della presente direttiva, a condizioni di autorizzazione;
- (28) considerando che le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite utilizzabili per la sola ricezione dei segnali di radiocomunicazione non devono essere soggette a condizioni di autorizzazione ma solo alle disposizioni della presente direttiva, a meno che non siano destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni, in base alla proposta avanzata nel Libro verde sulle comunicazioni via satellite nella Comunità; che l'uso di tali apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite deve essere conforme alla legislazione nazionale compatibile con il diritto comunitario;
- (29) considerando che è essenziale garantire che gli organismi notificati siano di alto livello in tutta la Comunità e soddisfino a requisiti minimi di competenza, imparzialità ed indipendenza non solo finanziaria dai propri clienti;
- (30) considerando che, affinché possa esercitare le competenze d'esecuzione che le sono attribuite, occorre che la Commissione sia assistita da un comitato di approvazione delle apparecchiature di telecomunicazione (ACTE), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione;
- (31) considerando che i rappresentanti degli organismi di telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti, dei fornitori di servizi e delle organizzazioni sindacali devono avere il diritto di essere consultati;
- (32) considerando che l'ACTE dovrebbe operare in stretta collaborazione con gli specifici comitati che si occupano delle procedure di autorizzazione delle reti di comunicazione via satellite e dei relativi servizi;
- (33) considerando che la responsabilità degli Stati membri in merito alla sicurezza, alla salute e agli altri aspetti contemplati dai requisiti essenziali sul loro territorio deve essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia che preveda adeguate procedure comunitarie di protezione;
- (34) considerando che i destinatari di qualsiasi decisione presa nel quadro della presente direttiva devono essere informati dei motivi di tale decisione e dei mezzi di ricorso di cui possono avvalersi;

- (35) considerando che sono necessarie disposizioni transitorie affinché i fabbricanti abbiano il tempo necessario per adattare la progettazione e la produzione delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite alle norme tecniche comuni; che, per esigenze di flessibilità, le disposizioni transitorie debbono essere elaborate caso per caso;
- (36) considerando che dovrebbe essere conseguito, per i fabbricanti europei, un accesso effettivo e comparabile ai mercati dei paesi terzi, in particolare Stati Uniti d'America e Giappone, di preferenza mediante negoziati multilaterali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), sebbene possano contribuire a tal fine anche colloqui bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi;
- (37) considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive indicate all'allegato X, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

INDICE

	<i>Pagina</i>
Articolo 1 — Campo d'applicazione e definizioni	52
Titolo I: Apparecchiature terminali di telecomunicazione	52
Titolo II: Apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite	55
Titolo III: Disposizioni comuni	58
Allegato I: Esame CE del tipo	60
Allegato II: Conformità al tipo	62
Allegato III: Garanzia qualità di produzione	63
Allegato IV: Garanzia qualità totale	65
Allegato V: Criteri minimi cui debbono attenersi gli Stati membri nella designazione degli organismi notificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1	67
Allegato VI: Marcature da apporre sulle apparecchiature di cui all'articolo 11, paragrafo 1	68
Allegato VII: Marcature da apporre sulle apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafo 4	68
Allegato VIII: Modello di dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1	69
Allegato IX: Procedura CE di controllo interno della produzione	70
Allegato X: Parte A — Elenco delle direttive e delle disposizioni abrogate	71
Parte B — Elenco delle date limite di attuazione nel diritto nazionale	71
Allegato XI: Tabella di concordanza	72

Articolo 1

Campo d'applicazione e definizioni

1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature terminali e alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

— «rete pubblica di telecomunicazioni», l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti dalla rete, mediante fili, ponti, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

— «apparecchiatura terminale», un'apparecchiatura destinata ad essere collegata ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:

a) essere collegata direttamente all'estremità di una rete pubblica di telecomunicazioni

o

b) «interfunzionare» con una rete pubblica di telecomunicazione, in quanto collegata direttamente o indirettamente all'estremità di una rete pubblica di telecomunicazioni,

per l'emissione, il trattamento o la ricezione di informazioni.

Il collegamento può essere realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico;

— «specificazione tecnica», la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prove, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura;

— «norma», la specificazione tecnica adottata da un organismo ad attività normativa riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria.

— «apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite», tutte le apparecchiature idonee alla sola emissione oppure all'emissione e ricezione («transmit-receive»), oppure alla sola ricezione («receive only») di segnali di radiocomunicazione via satellite o con altri sistemi con base spaziali, escludendo però le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite espressamente costruite e destinate ad essere utilizzate come parte della rete pubblica di telecomunicazioni di uno Stato membro;

— «collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni», qualsiasi collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni che non comprenda un segmento spaziale.

TITOLO I

APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONE

Capitolo I

Immissione sul mercato e libera circolazione

Articolo 2

La destinazione dell'apparecchiatura sarà indicata dal fabbricante o dal fornitore della stessa. Tuttavia, le apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, che si avvalgono di un sistema di collegamento avente ricorso allo spettro delle radiofrequenze, si ritengono destinate al collegamento con la rete pubblica.

Articolo 3

1. Nonostante gli articoli 1 e 2, le apparecchiature che possono essere collegate a una rete pubblica di telecomunicazioni, ma non sono destinate a tale scopo, devono essere corredate di una dichiarazione del fabbricante o del fornitore, il cui modello figura nell'allegato VIII, nonché di un manuale di istruzioni. All'atto della prima immissione sul mercato dell'apparecchiatura, copia di detta documentazione deve essere trasmessa all'organismo notificato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, nello Stato membro in cui avviene la prima immissione sul mercato. L'apparecchiatura è inoltre soggetta alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 4.

2. Il fabbricante o fornitore è pronto a giustificare, un'unica volta, a richiesta di qualsiasi organismo notificato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, la prevista destinazione dell'apparecchiatura in base alle sue caratteristiche tecniche pertinenti, alle caratteristiche di funzionamento ed all'indicazione del settore del mercato cui è destinata.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le apparecchiature terminali possano essere immesse sul mercato e messe in servizio solo se munite della marcatura CE di cui all'articolo 12, che ne dichiara la conformità alle prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione previste al capitolo II, quando debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate secondo la loro destinazione.

2. Gli Stati membri adottano altresì tutte le misure necessarie affinché le apparecchiature di cui all'articolo 3 possano essere immesse e restare sul mercato soltanto se sono conformi ai requisiti enunciati nella presente diret-

tiva per queste apparecchiature e non possano essere collegate alla rete pubblica di telecomunicazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino.

3. Gli Stati membri adottano inoltre tutte le misure necessarie affinché il collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni delle apparecchiature terminali o delle apparecchiature di cui all'articolo 3 sia interrotto qualora queste non siano utilizzate secondo la loro destinazione. Gli Stati membri possono inoltre prendere, secondo la loro legislazione nazionale, gli opportuni provvedimenti per impedire il collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni di un'apparecchiatura terminale che non sia utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata.

4. a) Qualora le apparecchiature terminali siano disciplinate da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che tali apparecchiature sono ritenute conformi anche alle prescrizioni di tali altre direttive.

b) Tuttavia, qualora una o più delle direttive di cui sopra lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che le apparecchiature terminali sono conformi unicamente alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, quali pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti da tali direttive e che accompagnano le apparecchiature terminali.

Articolo 5

Le apparecchiature terminali devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali:

- a) la sicurezza dell'utilizzatore nella misura in cui ciò non sia già previsto dalla direttiva 73/23/CEE. Ai fini della presente direttiva, i requisiti essenziali comprendono la sicurezza delle persone, come previsto nella direttiva 73/23/CEE;
- b) la sicurezza dei lavoratori degli esercenti di reti pubbliche di telecomunicazioni, nella misura in cui ciò non sia già previsto dalla direttiva 73/23/CEE;
- c) i requisiti di compatibilità elettromagnetica, nella misura in cui questi riguardano espressamente l'apparecchiatura terminale;
- d) la protezione della rete pubblica di telecomunicazioni da eventuali danni;
- e) l'utilizzazione efficace dello spettro delle radiofrequenze, se del caso;

f) l'interfunzionamento di apparecchiature terminali con le apparecchiature della rete pubblica di telecomunicazioni al fine di realizzare, modificare, tariffare, mantenere e interrompere collegamenti reali o virtuali;

g) l'interfunzionamento di apparecchiature terminali tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, in casi giustificati.

I casi in cui l'apparecchiatura terminale fornisce

i) un servizio riservato a norma del diritto comunitario,

ovvero

ii) un servizio di cui il Consiglio ha deciso la disponibilità ovunque nella Comunità

sono considerati casi giustificati, e il requisito concernente l'interfunzionamento è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 29. Inoltre, previa consultazione dei rappresentanti degli organismi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e tenendo nel debito conto il risultato di tali consultazioni, la Commissione può proporre che tali requisiti essenziali siano riconosciuti come giustificati per altre apparecchiature terminali nel contesto della procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 6

Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato, la libera circolazione e l'uso nel loro territorio delle apparecchiature terminali che osservano le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 7

1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b) le apparecchiature terminali conformi alle norme nazionali che applicano le corrispondenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 29, adotta:

— in una prima fase, la misura che definisce il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione al fine di trasmetterla ai pertinenti organismi di normalizzazione,

— in una seconda fase, una volta elaborate dai pertinenti organismi di normalizzazione, le norme armonizzate, o parte di esse, relative all'attuazione dei requisiti

essenziali di cui all'articolo 5, lettere da c) a g), che saranno trasformate in regolamentazioni tecniche comuni la cui osservanza sarà obbligatoria e i cui riferimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 8

Qualora uno Stato membro, o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 7 eccedono o non sono pienamente conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, la Commissione o lo Stato membro interessato adisce il comitato permanente di cui all'articolo 28, esponendo i propri motivi; il comitato esprime un parere senza indugio.

Alla luce del parere del comitato e previa consultazione del comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, la Commissione notifica agli Stati membri se sia o meno necessario procedere al ritiro dalla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei riferimenti alle norme in questione e di qualsiasi regolamentazione tecnica ad esse connessa, e provvede a colmare eventuali lacune accertate in tali norme.

Articolo 9

1. Se uno Stato membro constata che le apparecchiature terminali munite della marcatura prevista al capitolo III e utilizzate secondo la destinazione prevista dal produttore non sono conformi ai requisiti essenziali che le riguardano, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare tali prodotti dal mercato o per vietarne o limitarne l'immissione sul mercato.

Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione di tale misura motivandola e precisando in particolare se la mancata conformità è dovuta:

- a) ad un'erronea applicazione delle norme armonizzate o delle regolamentazioni tecniche comuni di cui all'articolo 7;
- b) ad una lacuna intrinseca delle norme armonizzate o delle regolamentazioni tecniche comuni di cui all'articolo 7.

2. La Commissione consulta quanto prima le parti interessate. Se la Commissione, dopo tali consultazioni, ritiene giustificata la misura di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha intrapreso l'azione nonché gli altri Stati membri. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata da una lacuna delle norme armonizzate o delle regolamentazioni tecniche comuni, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato di cui all'articolo 28 entro i due mesi successivi se lo Stato membro che ha preso i

provvedimenti intende mantenerli, e avvia la procedura di cui all'articolo 8.

3. Qualora delle apparecchiature terminali che non siano conformi ai requisiti essenziali in materia rechino la marcatura CE, lo Stato membro competente prende le misure appropriate nei confronti di chi ha apposto la marcatura e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione tiene informati dello svolgimento e dei risultati della procedura gli Stati membri.

Capitolo II

Valutazione della conformità

Articolo 10

1. A scelta del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, l'apparecchiatura terminale è sottoposta all'esame CE del tipo, descritto nell'allegato I, o alla dichiarazione CE di conformità, descritta nell'allegato IV.

2. L'esame CE del tipo, quale descritto nell'allegato I, deve essere accompagnato da una dichiarazione rilasciata secondo la procedura CE di dichiarazione di conformità al tipo descritta nell'allegato II o nell'allegato III.

3. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di cui al presente articolo devono essere redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui tale procedura si svolgerà o in una lingua accettata dall'organismo notificato interessato.

Articolo 11

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi stabiliti nella Comunità da essi designati per effettuare la certificazione, i controlli dei prodotti e i compiti di sorveglianza relativi alle procedure di cui all'articolo 10, nonché i numeri di identificazione che sono stati loro precedentemente attribuiti dalla Commissione.

Gli Stati membri applicano i criteri minimi, stabiliti all'allegato V, per la designazione di tali organismi. Si presume che gli organismi che osservano criteri stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate osservino altresì i criteri stabiliti nell'allegato V.

2. Gli Stati membri informano la Commissione dei laboratori stabiliti nella Comunità da essi designati per eseguire le prove relative alle procedure di cui all'articolo 10. Gli organismi notificati applicano i criteri previsti dalle corrispondenti parti delle pertinenti norme armonizzate per la designazione di tali laboratori.

3. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco degli organismi notificati, il loro numero di identificazione e l'elenco dei laboratori incaricati delle prove, nonché i compiti per i quali sono stati designati, e provvede all'aggiornamento di tale elenco.

4. Lo Stato membro che ha designato un organismo notificato o un laboratorio, a norma dei paragrafi 1 e 2, deve annullare la designazione se l'organismo notificato o il laboratorio di prove non è più conforme ai pertinenti criteri in materia di designazione.

Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e ritira la notifica. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che un organismo notificato o un laboratorio designati da uno Stato membro non siano conformi ai pertinenti criteri, è adito il comitato di cui all'articolo 28 che esprime il proprio parere entro tre mesi. Alla luce del parere del comitato, la Commissione informa lo Stato membro interessato dei cambiamenti che è opportuno introdurre affinché l'organismo notificato o il laboratorio possano conservare lo status loro riconosciuto.

5. Al fine di agevolare la determinazione della conformità dell'apparecchiatura terminale alle norme e alle regolamentazioni tecniche, gli organismi notificati riconoscono la documentazione fornita dagli organismi di un paese terzo qualora fra tale paese e la Comunità siano stati conclusi accordi reciprocamente soddisfacenti.

6. Gli organismi notificati, al momento di rilasciare l'attestato di esame CE del tipo di cui all'allegato I, accompagnato dal documento appropriato di cui agli allegati II e III, o di prendere una decisione sulla dichiarazione di garanzia della qualità di cui all'allegato IV, emettono nello stesso tempo una decisione amministrativa per approvare il collegamento di tale apparecchiatura terminale alla rete pubblica di telecomunicazioni.

Capitolo III

Marcatura CE di conformità e iscrizioni

Articolo 12

1. La marcatura dell'apparecchiatura terminale conforme alla presente direttiva è costituita dalla marcatura «CE», essa stessa costituita dalle iniziali «CE», seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione e da un simbolo che indica che l'apparecchiatura è destinata e idonea ad essere collegata alla rete pubblica di telecomunicazioni. Il modello della marcatura «CE» da utilizzare, nonché le indicazioni complementari, figurano nell'allegato VI.

2. È vietato apporre marcature che possano trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico dei marchi di conformità specificati negli allegati VI e VII. Sulle apparecchiature può essere apposto ogni altro marchio, purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

3. Le apparecchiature terminali sono identificate dal fabbricante in base al modello, al numero di lotto e/o ai numeri di serie, e al nome del fabbricante e/o del fornitore, responsabile dell'immissione sul mercato.

4. I fabbricanti o fornitori di apparecchiature che commercializzano apparecchiature a norma dell'articolo 3 devono apporre il simbolo specificato nell'allegato VII in modo che segua le iniziali «CE» indicate all'allegato VI e che, visibilmente, costituisca parte integrante della marcatura complessiva.

Articolo 13

Fatto salvo l'articolo 9:

- a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di rendere il prodotto conforme alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro;
- b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a ridurre o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, secondo le procedure di cui all'articolo 9.

TITOLO II

APPARECCHIATURE DI STAZIONI TERRESTRI DI COMUNICAZIONE VIA SATELLITE

Capitolo I

Immissione sul mercato e libera circolazione

Articolo 14

Il fabbricante o il fornitore di apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite dichiara se le apparecchiature in questione sono destinate o meno al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni.

Articolo 15

1. Gli Stati membri adottano ogni opportuna misura per garantire che la apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite per sola ricezione, non destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazione, possano essere immesse sul mercato, essere poste in servizio o essere utilizzate nel loro territorio secondo la legislazione nazionale, compatibile con il diritto comunitario, solo se siano conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva quando siano debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate secondo la loro destinazione.

La loro utilizzazione deve essere conforme alla legislazione nazionale, compatibile con il diritto comunitario, che limiti l'uso alla ricezione di servizi destinati all'utente previsto.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per garantire che le altre apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite possano essere immesse sul mercato solo se conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva quando siano debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate secondo la loro destinazione. L'utilizzazione di tali apparecchiature può essere soggetta a condizioni di autorizzazione secondo il diritto comunitario.

3. Gli Stati membri adottano altresì tutte le misure necessarie a garantire che le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite non destinate al collegamento terrestre con una rete pubblica di telecomunicazioni non possano essere collegate alla rete pubblica di telecomunicazioni.

4. Gli Stati membri adottano inoltre tutte le misure necessarie affinché sia interrotto il collegamento delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite non destinate al collegamento terrestre con una rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Stati membri adottano inoltre, secondo le rispettive legislazioni nazionali, tutti gli opportuni provvedimenti per impedire il collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni di tali apparecchiature.

Articolo 16

Gli Stati membri non impediscono la libera circolazione e l'immissione sul mercato delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 17

1. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite devono essere conformi ai medesimi requisiti essenziali di cui all'articolo 5.

2. Ai fini della presente direttiva, i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettera a) comprendono la sicurezza delle persone, come previsto nella direttiva 73/23/CEE.

3. Per quanto riguarda le apparecchiature delle stazioni terrestri di telecomunicazione via satellite per l'emis-

sione o per l'emissione e la ricezione, il requisito essenziale di cui all'articolo 5, lettera e), che impone di utilizzare in modo efficace lo spettro delle radiofrequenze, concerne altresì l'utilizzazione efficace delle risorse orbitali e la soppressione di dannose interferenze tra i sistemi di comunicazione con base spaziale, i sistemi di comunicazione con base terrestre e altri sistemi tecnici.

4. Per quanto concerne le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, i requisiti della compatibilità elettromagnetica, nella misura in cui questi riguardano specificamente le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, sono soggetti al requisito essenziale di cui all'articolo 5, lettera c).

5. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite devono osservare il requisito essenziale di cui all'articolo 5, lettera f), relativo all'interfunzionamento delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite con la rete pubblica di telecomunicazioni.

6. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite devono osservare il requisito essenziale di cui all'articolo 5, lettera g), relativo all'interfunzionamento delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, nei casi giustificati.

I casi nei quali l'apparecchiatura delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite è idonea e destinata a fornire un servizio che il Consiglio ha deciso che debba essere assicurato in tutta la Comunità sono considerati casi giustificati e i requisiti concernenti l'interfunzionamento sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 29.

7. Nonostante i paragrafi 1, 5 e 6, le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite non destinate al collegamento con la rete pubblica di telecomunicazioni non devono osservare i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere b), d), f) e g).

Articolo 18

1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), la apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite conformi alle norme nazionali che applicano le pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 29, adotta:

— in una prima fase, la misura che definisce il tipo di apparecchiatura delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione al fine di trasmetterla ai pertinenti organismi di normalizzazione,

— in una seconda fase, una volta elaborate dai pertinenti organismi di normalizzazione, le norme armonizzate,

o parte di esse, relative all'attuazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 6, che saranno trasportate in regolamentazioni tecniche comuni la cui osservanza sarà obbligatoria e i cui riferimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 19

Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme armonizzate di cui all'articolo 18 eccedano o non osservino pienamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 17, si applicano le procedure di indagine e di notifica di cui all'articolo 8.

Articolo 20

1. Qualora uno Stato membro constati che le apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite recanti le marcature previste dal capitolo III del presente titolo non osservano i requisiti essenziali che le riguardano, se utilizzate correttamente secondo l'uso cui sono destinate dal fabbricante, si applicano misure e procedure d'informazione e di consultazione identiche a quelle di cui all'articolo 9, paragrafi 1 2 e 4.

2. Qualora un'apparecchiatura delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite che non osservi i requisiti essenziali che la concernono rechi la marcatura CE, lo Stato membro competente prende le misure appropriate nei confronti di chi ha apposto la marcatura. Le procedure di notifica che si applicano sono identiche a quelle indicate nell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.

Capitolo II

Valutazione della conformità

Articolo 21

1. A scelta del fabbricante o del suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità, tutte le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite per l'emissione o per l'emissione e la ricezione sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 e paragrafo 2 relative alla valutazione di conformità.

2. Per il regime linguistico, si applicano procedure identiche a quelle indicate nell'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 22

Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite per sola ricezione, destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni, sono soggette, per quanto concerne l'interfaccia terrestre, alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 relative alla valutazione di conformità mentre, per quanto concerne gli altri elementi, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 oppure alla procedura CE di controllo interno della produzione riportata nell'allegato IX.

Articolo 23

Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite per sola ricezione non destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni sono soggette alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 oppure alla procedura CE di controllo interno della produzione riportata nell'allegato IX.

Articolo 24

Oltre alle disposizioni degli articoli 21, 22 e 23, le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, non destinate al collegamento con la rete pubblica di telecomunicazioni, devono essere corredate di una dichiarazione del fabbricante o del fornitore, compilata e trasmessa secondo le procedure di cui all'articolo 3 e all'allegato VIII.

Articolo 25

Per quanto riguarda le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, le procedure relative agli organismi notificati e ai laboratori di prova sono quelle indicate nell'articolo 11 e nell'allegato V.

Capitolo III

Marcatura CE di conformità e iscrizioni

Articolo 26

1. La marcatura delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite conformi alla presente direttiva è costituita dalla marcatura CE, che è composta dalle iniziali «CE», seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile e, se del caso, da un simbolo che indica che tale apparecchiatura è destinata ed idonea al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni. Le iniziali «CE», il numero di identificazione e il simbolo sono identici a quelli illustrati nell'allegato VI.

2. È vietato apporre marchi che potrebbero essere confusi con la marcatura «CE» di cui al paragrafo 1.

3. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di telecomunicazione via satellite sono identificate dal fabbricante in base al modello, al numero di lotto e/o ai numeri di serie, al nome del fabbricante e/o del fornitore responsabile dell'immissione sul mercato.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, la marcatura delle apparecchiature per sola ricezione delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, non destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni e sottoposte alla procedura CE di controllo interno di produzione riportata nell'allegato IX, è costituita dalla marcatura «CE», che consiste nelle iniziali «CE».

Articolo 27

Qualora si constati che la marcatura di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è stata apposta sull'apparecchiatura di una stazione terrestre di telecomunicazione via satellite che:

— non è conforme al tipo approvato,

oppure

— è conforme ad un tipo approvato che non osserva i requisiti essenziali che ad esso si applicano;

oppure, qualora il fabbricante non abbia adempiuto gli obblighi che gli derivano dalla relativa dichiarazione CE di conformità, si applicano le procedure indicate nell'articolo 13.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Capitolo I

Comitato

Articolo 28

1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Tale comitato è denominato comitato di approvazione delle apparecchiature di telecomunicazione (ACTE).

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente stesso può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, ricorrendo, se necessario, a votazione.

Il parere è iscritto a processo verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha facoltà di chiedere che la propria posizione sia inserita nel verbale.

La Commissione terrà nella massima considerazione il parere espresso dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. La Commissione consulta periodicamente i rappresentanti degli organismi di telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti, dei fornitori di servizi e delle organizzazioni sindacali e informa il comitato del risultato di dette consultazioni, affinché ne sia tenuto debito conto.

Articolo 29

1. Nonostante l'articolo 28, paragrafi 1 e 2, per le questioni di cui all'articolo 5, lettera g), all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 6 e all'articolo 18, paragrafo 2 si applica la procedura descritta in appresso.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 28 un progetto delle misure da adottare a norma dell'articolo 5, lettera g), dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafo 6 e dell'articolo 18, paragrafo 2. Il comitato esprime il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Capitolo II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 30

1. Ogni due anni la Commissione redige una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che illustra i progressi realizzati nell'elaborare le pertinenti norme armonizzate e nel convertirle in regolamentazioni tecniche, nonché i problemi che si siano presentati durante tale applicazione. La relazione schematizzerà altresì le attività del comitato e valuterà i progressi compiuti nella realizzazione a livello comunitario di un mercato aperto e competitivo delle apparecchiature terminali, conformi ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 5.

2. Nel sottoporre il progetto delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 2 relative alle norme tecniche comuni, la Commissione provvede affinché tale progetto contenga, se del caso, disposizioni transitorie.

Articolo 31

L'articolo 10, paragrafo 5 della direttiva 89/336/CEE non si applica alle apparecchiature che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Articolo 32

1. Qualsiasi omologazione del tipo concessa dagli Stati membri a norma della direttiva 86/361/CEE⁽¹⁾ può rimanere valida in base alla legislazione degli Stati membri secondo i criteri di validità relativi all'omologazione originaria.

2. Le misure adottate a norma della direttiva 86/361/CEE sono sottoposte al comitato secondo le procedure di cui all'articolo 29 per l'eventuale conversione in regolamentazioni tecniche comuni.

Articolo 33

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 34

1. Le direttive e le disposizioni indicate nell'allegato X, parte A sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi alla loro applicazione ivi comprese le date di attuazione indicate nell'allegato X, parte B.

2. I riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza prevista all'allegato XI.

Articolo 35

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 36

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

⁽¹⁾ GU L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21. Direttiva abrogata dalla direttiva 91/263/CEE.

ALLEGATO I

ESAME CE DEL TIPO

1. L'esame CE del tipo è la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso applicabile.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al punto 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo»⁽¹⁾. L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali della direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.

Per esempio, per quanto riguarda detta valutazione, la documentazione deve contenere:

- una descrizione generale del tipo sufficiente per identificare, di preferenza mediante foto, il prodotto;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli elenchi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni ed elenchi e del funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 7, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 7;
- i risultati degli esami eseguiti, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate;
- le informazioni o un manuale per l'uso.

4. *L'organismo notificato:*

- 4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in base alle norme applicabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché gli elementi progettati senza applicare le idonee disposizioni previste da tali norme;
- 4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della direttiva di cui all'articolo 5, lettere a) e b);
- 4.3. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare che il tipo sia conforme alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

⁽¹⁾ Uno stesso tipo può coprire più varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti in materia di prestazioni del prodotto.

- 4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.
5. Se il tipo soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni della sua validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.
6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento all'attestato originale di esame CE del tipo.
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del tipo ed i complementi rilasciati e ritirati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame CE del tipo e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.
9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro complementi per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.

ALLEGATO II

CONFORMITÀ AL TIPO

1. La conformità al tipo è la parte della procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabile. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone le marcature previste all'articolo 11, paragrafo 1 su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità al tipo.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.
3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la dichiarazione di conformità incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.

4. Un organismo notificato scelto dal fabbricante svolge o fa svolgere le prove sui campioni a intervalli casuali. Viene esaminato un adeguato campione della produzione finale, prelevato sul posto dall'organismo notificato o per suo conto, e su di esso vengono effettuate opportune prove per verificare la conformità dei prodotti ai pertinenti requisiti della direttiva. Qualora uno o più esemplari dei prodotti esaminati non risultassero conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure.

ALLEGATO III

GARANZIA QUALITÀ PRODUZIONE

1. La garanzia qualità produzione è la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabile. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone le marcature previste all'articolo 12, paragrafo 1 su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema approvato per la qualità della produzione, eseguire l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al punto 3, e dev'essere soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. *Sistema qualità*

- 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.

- 3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti;
- dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e garanzia della qualità e degli interventi sistematici che saranno effettuati;
- dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- della documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

- 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata⁽¹⁾.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita di controllo presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

- 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

⁽¹⁾ Tale norma armonizzata è la norma EN ISO 9002, eventualmente completata per tener conto della specificità dei prodotti ai quali si applica.

Il fabbricante o il mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. *Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato*

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità;
- altra documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge ad intervalli regolari verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema qualità; esso fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle prove.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
- le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, comunica agli altri organismi notificati, previsti dal medesimo articolo, le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate.

ALLEGATO IV

GARANZIA QUALITÀ TOTALE

1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone le marcature di cui all'articolo 12, paragrafo 1 su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.
2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. *Sistema qualità*

- 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità.

- 3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una interpretazione uniforme delle misure e delle procedure nonché dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di progettazione e di qualità dei prodotti;
- delle specifiche tecniche, incluse le norme e regolamentazioni tecniche armonizzate nonché le specifiche delle prove che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dei mezzi che saranno utilizzati affinché i requisiti essenziali della direttiva che si applicano ai prodotti siano rispettati;
- delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno applicati alla progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione;
- delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno effettuati;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli nonché, ove opportuno, dei risultati delle prove effettuate prima della produzione;
- dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per le prove e gli esami siano conformi ai requisiti per l'esecuzione delle prove necessarie;
- della documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;
- dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotto, nonché dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

- 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Tale norma armonizzata è la norma EN ISO 9001, eventualmente completata per tener conto della specificità dei prodotti ai quali si applica.

L'organismo notificato valuta in particolare se il sistema controllo qualità garantisce la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva alla luce della pertinente documentazione fornita a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi, se del caso, i risultati delle prove fornite dal fabbricante.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

- 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 e se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. *Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato*

- 4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

- 4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «Progettazione» del sistema di garanzia della qualità, cioè i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;
- la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «Fabbricazione», cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

- 4.3. L'organismo notificato svolge a intervalli regolari verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

- 4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
- le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, metterà a disposizione degli altri organismi notificati, previsti dal medesimo articolo, le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate, compresi i riferimenti ai prodotti in questione.

ALLEGATO V


**CRITERI MINIMI CUI DEBONO ATTENERSI GLI STATI MEMBRI NELLA DESIGNAZIONE
DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI A NORMA DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1**

1. L'organismo notificato, il suo direttore ed il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti per i quali l'organismo è stato designato non devono essere né progettisti, né fabbricanti, né fornitori o installatori di apparecchiature terminali, né operatori di reti o fornitori di servizi, né rappresentanti autorizzati di una qualsiasi di tali parti. Essi non devono partecipare direttamente alla progettazione, alla fabbricazione, alla commercializzazione o alla manutenzione delle apparecchiature terminali, né rappresentare le parti che svolgono tali attività. Ciò non esclude la possibilità di scambi di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato.
2. L'organismo notificato ed il suo personale devono svolgere i compiti per i quali l'organismo è stato designato con la massima serietà professionale e competenza tecnica e non devono subire alcuna pressione, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sulla valutazione o sui risultati di ispezioni, soprattutto da parte di persone o gruppi di persone interessate a tali risultati.
3. L'organismo notificato deve disporre del personale e delle strutture di cui ha bisogno per poter svolgere adeguatamente le attività amministrative e tecniche associate ai compiti per i quali è stato designato.
4. Il personale responsabile delle ispezioni deve possedere:
 - competenza tecnica e la formazione professionale adeguate;
 - una soddisfacente conoscenza delle caratteristiche delle prove o delle ispezioni da svolgere ed un'adeguata esperienza di tali prove o ispezioni;
 - la capacità richiesta per redigere attestati, note e rapporti per dimostrare l'avvenuta esecuzione di prove o ispezioni.
5. Si deve garantire l'imparzialità del personale che effettua le ispezioni. La retribuzione di tale personale non deve dipendere dal numero di ispezioni effettuate, né dai risultati delle stesse.
6. L'organismo notificato deve stipulare un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia assunta dallo Stato in base alla legislazione nazionale, oppure non sia lo Stato membro stesso ad essere direttamente responsabile.
7. Il personale dell'organismo notificato è tenuto ad osservare il segreto professionale per tutte le informazioni ricevute nell'esecuzione dei suoi compiti (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui svolge tale attività) a norma della presente direttiva o di tutte le disposizioni legislative nazionali di attuazione della medesima.


ALLEGATO VI

MARCATURE DA APPORRE SULLE APPARECCHIATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 12,
PARAGRAFO 1

- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue, seguite dalle indicazioni complementari di cui all'articolo 12, paragrafo 1:




Iniziale «CE»

Numero di identificazione
dell'organismo notificatoSimbolo che dichiara l'idoneità
dell'apparecchiatura ad essere
connessa alla rete pubblica
di telecomunicazioni

Per il formato dei caratteri, vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

ALLEGATO VII

MARCATURE DA APPORRE SULLE APPARECCHIATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 12,
PARAGRAFO 4

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

ALLEGATO VIII

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 DELLA DIRETTIVA 97/.../CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL ... , RELATIVA ALLE APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONE E ALLE APPARECCHIATURE DI STAZIONE TERRESTRI DI COMUNICAZIONE VIA SATELLITE, INCLUSO IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLA LORO CONFORMITÀ

Il fabbricante/fornitore⁽¹⁾

.....

.....

dichiara che l'apparecchiatura denominata⁽²⁾

.....

non è destinata ad essere collegata ad una rete pubblica di telecomunicazioni.

Il collegamento di siffatta apparecchiatura ad una rete pubblica di telecomunicazioni in uno Stato membro della Comunità viola la legislazione nazionale di applicazione della direttiva 97/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L ... del ..., pag. ...).

DATA, LUOGO E FIRMA

⁽¹⁾ Nome e indirizzo.

⁽²⁾ Identificazione dell'apparecchiatura.

ALLEGATO IX

PROCEDURA CE DI CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE

1. Il presente allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, cui incombono gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

Il fabbricante appone la marcatura «CE» su ciascun prodotto e compila per iscritto una dichiarazione di conformità.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; tale documentazione è tenuta a disposizione delle competenti autorità nazionali a fini ispettivi dal fabbricante stesso o dal suo mandatario stabilito nella Comunità per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.

3. La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dei prodotti rispetto ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili e deve comprendere, nella misura necessaria alla valutazione, i seguenti documenti:

- una descrizione generale del prodotto,
- i disegni di progettazione e di fabbricazione e gli elenchi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.,
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e di tali elenchi, e del funzionamento del prodotto,
- un elenco di norme indicate all'articolo 18 della presente direttiva applicate in tutto o laddove pertinenti o, in mancanza di tali norme, il dossier tecnico di fabbricazione, nonché le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della presente direttiva applicabili ai prodotti,
- i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, degli esami eseguiti, ecc.,
- i rapporti sulle prove effettuate.

4. Il fabbricante o il suo mandatario conservano, insieme con la documentazione tecnica, copia della dichiarazione di conformità.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

ALLEGATO X

PARTE A

Elenco delle direttive e disposizioni abrogate

(di cui all'articolo 34)

Direttiva 91/263/CEE

Articolo 11 della direttiva 93/68/CEE

Direttiva 93/97/CEE

PARTE B

Elenco delle date limite di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 34)

<i>Direttive</i>	<i>Date limite di recepimento</i>
Direttiva 91/263/CEE	6 novembre 1992
Direttiva 93/68/CEE	1° luglio 1994 ⁽¹⁾
Direttiva 93/97/CEE	1° maggio 1995

⁽¹⁾ Gli Stati membri consentono fino al 1° gennaio 1997 la commercializzazione e la messa in servizio delle apparecchiature di terminali di telecomunicazione conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1° gennaio 1995.

ALLEGATO XI

TABELLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	Direttiva 91/263/CEE	Direttiva 93/97/CEE
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 2	Articolo 1, paragrafo 3	
Articolo 3	Articolo 2	
Articolo 4	Articolo 3	
Articolo 5, lettera a)	Articolo 4, primo comma, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5, lettere da b) a g)	Articolo 4, primo comma, lettere da b) a g) e secondo comma	
Articolo 6	Articolo 5	
Articolo 7	Articolo 6	
Articolo 8	Articolo 7	
Articolo 9	Articolo 8	
Articolo 10	Articolo 9	
Articolo 11	Articolo 10	
Articolo 12	Articolo 11	
Articolo 13	Articolo 12	
Articolo 14		Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 15		Articolo 2
Articolo 16		Articolo 3
Articolo 17		Articolo 4
Articolo 18		Articolo 5
Articolo 19		Articolo 6
Articolo 20		Articolo 7
Articolo 21		Articolo 8, paragrafi 1 e 2
Articolo 22		Articolo 9
Articolo 23		Articolo 10
Articolo 24		Articolo 11
Articolo 25		Articolo 12
Articolo 26		Articolo 13
Articolo 27		Articolo 14
Articolo 28	Articolo 13	
Articolo 29	Articolo 14	
Articolo 30, paragrafo 1	Articolo 15	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 30, paragrafo 2		Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 31		Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 32, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 3	
Articolo 32, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 4	
Articolo 33	Articolo 17, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafo 2
Articolo 34		
Articolo 35		
Articolo 36		

Presente direttiva	Direttiva 91/263/CEE	Direttiva 93/97/CEE
Allegato I	Allegato I	
Allegato II	Allegato II	
Allegato III	Allegato III	
Allegato IV	Allegato IV	
Allegato V	Allegato V	
Allegato VI	Allegato VI	
Allegato VII	Allegato VII	
Allegato VIII	Allegato VIII	
Allegato IX		Allegato
Allegato X		
Allegato XI		

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 7 dicembre 1995 la Commissione ha presentato una proposta, fondata sull'articolo 100 A del trattato CE, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾.
2. Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno formulato il loro parere rispettivamente il 24 aprile 1996⁽²⁾ e il 22 maggio 1996⁽³⁾.
3. Il 16 ottobre 1997 il Consiglio ha definito la posizione comune conformemente all'articolo 189 B del trattato.

II. OBIETTIVO

4. La proposta della direttiva è intesa a realizzare la codificazione ufficiale della normativa vigente relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, nel senso che la nuova direttiva si sostituirà alle varie direttive oggetto dell'operazione di codificazione (91/263/CEE, 93/97/CEE e articolo 11 della direttiva 93/68/CEE).

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

5. Trattandosi di una codificazione ufficiale ai sensi dell'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, vale a dire una codificazione pura e semplice dei testi esistenti senza modifiche di carattere sostanziale, il Consiglio non ha apportato alcuna modifica di sostanza alla proposta della Commissione conformemente a detto accordo.
6. Il Consiglio ha invece, con l'accordo della Commissione, corretto alcuni errori materiali nel testo della proposta di codificazione, vale a dire:
 - a) nel considerando 16, all'ultima frase è stato inserito un riferimento alle «apparecchiature terminali di telecomunicazione» a fianco del riferimento alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite; la fine del considerando è pertanto così redatta «... nella misura in cui sono specifiche alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite...»;
 - b) all'articolo 5, lettera a), è stata aggiunta la seguente frase: «Ai fini della presente direttiva, i requisiti essenziali comprendono la sicurezza delle persone, come previsto nella direttiva 73/23/CEE». Questa frase è stata aggiunta in quanto occorre menzionare anche nel titolo I relativo alle attrezzature terminali di telecomunicazione questa norma che è menzionata nel titolo II riguardante le apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite (cfr. articolo 17, paragrafo 2), dato che la norma in questione si applica ai due settori (cfr. in questo senso l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 93/97/CEE);
 - c) l'ultimo comma dell'articolo 5, che inizia con «sono considerati casi giustificati...», è stato allineato verso destra in modo che il margine corrisponda alla lettera g);
 - d) all'allegato VII, nelle versioni spagnola, francese e svedese, il simbolo è stato invertito, vale a dire riposizionato correttamente;

⁽¹⁾ COM(95) 612 def. 95/0309 COD.

⁽²⁾ GU C 204 del 15. 7. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 166 del 10. 9. 1996, pag. 60.

e) all'allegato XI:

- nella colonna «Presente direttiva», il riferimento all'articolo 5 è stato suddiviso in riferimenti rispettivamente all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 5, lettere da b) a g),
 - nella colonna «Direttiva 91/263/CEE», il riferimento all'articolo 4, lettera a) è stato suddiviso in riferimenti, rispettivamente, all'articolo 4, primo comma, lettera a) e articolo 4, primo comma, lettere da b) a g) e secondo comma,
 - nella colonna «Direttiva 93/97/CEE», all'altezza del riferimento all'articolo 5, lettera a) che figura nella colonna «Presente direttiva», è stato inserito un riferimento all'articolo 4, paragrafo 2; in questa stessa colonna, dopo il riferimento all'articolo 8 sono stati inseriti i termini «paragrafi 1 e 2».
-